



Bruxelles, 17 giugno 2024
(OR. en)

11312/24

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0085(COD)**

ENV 672
CLIMA 252
CONSOM 228
MI 629
IND 324
COMPET 685
CODEC 1570

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	10940/24
n. doc. Comm.:	7777/23 - COM(2023) 166 final
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali) - Orientamento generale

Si allega per le delegazioni il testo dell'orientamento generale riguardante la direttiva sulle asserzioni ambientali, approvato nella 4032^a sessione del Consiglio (Ambiente) del 17 giugno 2024.

Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione, risultanti dalle discussioni in sede di Consiglio, sono indicate in **grassetto** e le soppressioni con [...].

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite e dei marchi
ambientali (direttiva sulle asserzioni ambientali)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) Asserire di essere "verdi" e sostenibili è diventato un fattore di competitività e i prodotti di questo tipo registrano una crescita maggiore rispetto agli altri. Beni e servizi offerti e acquistati sul mercato interno che sono meno rispettosi dell'ambiente di quanto si sostiene che siano possono indurre in errore il consumatore e ostacolare la transizione verde e la riduzione degli impatti ambientali negativi. Il potenziale dei mercati verdi non trova piena realizzazione. Obblighi diversi imposti dal **diritto** [...] nazionale o dalle iniziative private che disciplinano le asserzioni ambientali creano un onere per le imprese che effettuano scambi transfrontalieri, in quanto queste devono adempiere a prescrizioni diverse in ciascuno Stato membro. Ciò nuoce alla loro capacità di operare nel mercato interno e di trarne vantaggio. Al tempo stesso i partecipanti al mercato incontrano difficoltà nel valutare l'attendibilità delle asserzioni ambientali e prendere decisioni d'acquisto ottimali sul mercato interno. Con il proliferare dei marchi di certificazione e dei metodi di calcolo sul mercato, diventa difficile per consumatori, imprese, investitori e portatori di interessi capire se le asserzioni siano credibili.
- (2) Se le asserzioni ambientali non sono attendibili, comparabili e verificabili, i consumatori e gli altri operatori di mercato non possono sfruttare appieno le loro decisioni d'acquisto per ricompensare il miglioramento delle prestazioni ambientali. Analogamente la mancanza di informazioni attendibili, comparabili e verificabili rende più difficoltoso incentivare l'ottimizzazione di tali prestazioni, che di norma determinerebbe anche miglioramenti dell'efficienza e risparmi sui costi per le imprese lungo la catena del valore. Queste conseguenze sono aggravate anche dall'assenza di un quadro di riferimento comune nel mercato interno e dalla confusione che ne deriva.
- (3) Per i fruitori (consumatori, imprese, investitori, pubbliche amministrazioni, ONG) delle informazioni che figurano nelle asserzioni ambientali, la scarsa attendibilità, comparabilità e verificabilità mina la fiducia nelle informazioni stesse e crea confusione al momento di interpretare messaggi eterogenei e contraddittori. Questo va a discapito dei consumatori e degli altri operatori di mercato, che potrebbero optare per un prodotto o un'operazione commerciale sulla base di informazioni fuorvianti.

- (4) Occorre pertanto armonizzare ulteriormente la disciplina delle asserzioni ambientali. L'armonizzazione rafforzerà il mercato a vantaggio di prodotti e professionisti più sostenibili evitando la frammentazione dovuta ad approcci nazionali divergenti. Definirà inoltre un modello di riferimento che può trainare la transizione globale verso un'economia giusta, a impatto climatico zero, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare².
- (5) Norme dettagliate dell'Unione sull'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite **e dei marchi ambientali**, applicabili alle imprese attive sul mercato dell'Unione nella comunicazione con i consumatori, contribuiranno alla transizione verde verso un'economia circolare, pulita e climaticamente neutra nell'Unione consentendo ai consumatori di prendere decisioni d'acquisto ponderate, oltre a contribuire alla parità di condizioni per gli operatori del mercato **che formulano asserzioni ambientali esplicite ed esibiscono marchi ambientali**.

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final).

- (6) Un quadro normativo per le asserzioni ambientali è una delle azioni proposte dalla Commissione per dare attuazione al Green Deal europeo³, il quale riconosce che informazioni attendibili, comparabili e verificabili svolgono un ruolo importante per consentire agli acquirenti di prendere decisioni più sostenibili, riducendo il rischio di un marketing ambientale fuorviante (il cosiddetto "greenwashing" o ecologismo di facciata), e prevede l'impegno a intensificare gli sforzi regolamentari e non regolamentari per contrastare le false dichiarazioni di ecocompatibilità. Insieme agli altri quadri normativi applicabili dell'Unione, ivi compresa la [...] direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, che modifica la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ e che la presente [...] **direttiva** vuole integrare, tale quadro normativo definisce un regime chiaro per le asserzioni ambientali, compresi i marchi ambientali.
- (7) La presente direttiva fa parte di una serie di iniziative collegate tra loro, destinate a istituire un quadro strategico solido e coerente in cui prodotti e modelli imprenditoriali ecosostenibili costituiranno la norma anziché l'eccezione e a trasformare i modelli di consumo in modo da evitare già a monte la produzione di rifiuti. La direttiva è integrata tra l'altro da interventi, attraverso il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, riguardanti la progettazione circolare dei prodotti, la promozione di nuovi modelli imprenditoriali e la definizione di requisiti minimi tesi a evitare che sul mercato dell'UE siano immessi prodotti dannosi per l'ambiente⁶.

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

⁴ **Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione, COM(2022) 143 final (GU L, 2024/825, 6.3.2024).**

⁵ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

⁶ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE (COM(2022) 142 final).

- (8) È opportuno prendere atto delle esigenze specifiche dei singoli settori economici e pertanto la presente direttiva dovrebbe applicarsi alle asserzioni ambientali esplicite volontarie, ai sistemi di etichettatura ambientale **e ai corrispondenti marchi ambientali** che non sono disciplinati da altri atti dell'Unione per quanto concerne l'attestazione, la comunicazione o la verifica. La presente direttiva non dovrebbe dunque applicarsi alle asserzioni ambientali esplicite, **ai marchi ambientali o ai sistemi di etichettatura ambientale** per i quali la normativa dell'Unione prevede norme specifiche, segnatamente sui quadri metodologici, sulla valutazione o sulle regole di contabilizzazione connesse alla misurazione e al calcolo degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali ("**caratteristiche ambientali**") di prodotti o professionisti, sulla comunicazione ai clienti di informazioni obbligatorie e non obbligatorie circa le prestazioni ambientali di prodotti e professionisti o sulle informazioni sulla sostenibilità che includono messaggi o dichiarazioni obbligatori o volontari ai sensi delle norme dell'Unione.

- (9) Nel contesto del Green Deal europeo, della strategia "Dal produttore al consumatore" e della strategia sulla biodiversità, in linea con gli obiettivi di destinare il 25 % della superficie agricola dell'UE all'agricoltura biologica entro il 2030 e conseguire un aumento significativo dell'acquacoltura biologica e conformemente al piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica (COM(2021) 141), l'agricoltura e la produzione biologiche devono essere sviluppate ulteriormente. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle asserzioni ambientali sui prodotti biologici la cui certificazione è attestata sulla base del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, ad esempio in relazione all'uso di pesticidi, fertilizzanti e antimicrobici o agli effetti positivi dell'agricoltura biologica sulla biodiversità, sui suoli o sulle acque⁸. Oltre ad avere un impatto positivo sulla biodiversità, la certificazione dei prodotti biologici crea posti di lavoro e attira giovani agricoltori. I consumatori ne riconoscono il valore. Ai sensi del regolamento (UE) 2018/848, i termini "bio" ed "eco" e i loro derivati possono essere utilizzati nell'Unione, singolarmente o in abbinamento, soltanto per i prodotti e i relativi ingredienti o materie prime per mangimi che rientrano nel suo ambito di applicazione e che sono stati prodotti conformemente a tale regolamento. Il cotone, ad esempio, dev'essere certificato come biologico per poter essere definito "eco", in quanto rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. Per contro un detersivo per lavastoviglie definito "eco" non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento ma è disciplinato dalla direttiva 2005/29/CE.

⁷ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

⁸ [EU Agricultural Economic briefs \(europa.eu\)](https://european-council.europa.eu/media/en/press-summaries/Pages/2021/05/10.aspx).

- (10) La presente direttiva non dovrebbe inoltre applicarsi alle informazioni sulla sostenibilità che includono messaggi o dichiarazioni aventi carattere obbligatorio o non obbligatorio a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale in materia di servizi finanziari, quali le norme che riguardano l'attività bancaria, il credito, l'assicurazione e la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, i fondi d'investimento, le imprese d'investimento e i servizi di pagamento, gestione dei patrimoni e consulenza nel settore degli investimenti, compresi i servizi di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, come pure le attività di compensazione e regolamento nonché i servizi di consulenza e intermediazione e gli altri servizi finanziari accessori, tra cui le norme o i sistemi di certificazione relativi a tali servizi finanziari.
- (11) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle informazioni ambientali divulgate dalle imprese che applicano i principi europei di rendicontazione di sostenibilità su base obbligatoria o volontaria conformemente alla direttiva 2013/34/UE¹⁰, né alle informazioni sulla sostenibilità comunicate su base volontaria dalle imprese definite all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, di detta direttiva qualora tali informazioni siano comunicate nel rispetto delle norme di cui all'articolo 29 ter o 29 quater della medesima direttiva 2013/34/UE o di altri principi o orientamenti internazionali, europei o nazionali in materia di rendicontazione di sostenibilità.

⁹ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi [...], che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

¹⁰ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

- (12) Le offerte per l'acquisto di beni o la ricezione di servizi subordinate al rispetto di criteri ambientali definiti dal venditore o dal prestatore di servizi, o le offerte in virtù delle quali il consumatore beneficia di condizioni contrattuali o prezzi più favorevoli se tali criteri sono rispettati, ad esempio i cosiddetti prestiti verdi, le assicurazioni per abitazioni verdi o i prodotti di servizi finanziari con ricompense analoghe per azioni o comportamenti rispettosi dell'ambiente, non dovrebbero essere soggette alla presente direttiva.
- (13) Qualora la futura normativa dell'Unione stabilisca norme sulle asserzioni ambientali **esplicite**, sui marchi ambientali o **sui sistemi di etichettatura ambientale, oppure** sulla valutazione o comunicazione [...] **delle caratteristiche** ambientali [...] di determinati prodotti o professionisti in settori specifici, ad esempio l'iniziativa annunciata "*CountEmissions EU*", l'imminente proposta della Commissione relativa a un quadro legislativo per un sistema alimentare sostenibile nell'Unione, il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili¹¹ o il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹², è opportuno che alle asserzioni ambientali **esplicite e ai marchi ambientali** in questione si applichino dette norme anziché la presente direttiva.

[...]

¹¹ COM(2022) 142 final.

¹² Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1).

(14) La [...] direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, che modifica la direttiva 2005/29/CE, fissa una serie di requisiti specifici per le asserzioni ambientali e vieta quelle generiche che non sono fondate su prestazioni ambientali di riconosciuta eccellenza pertinenti per l'asserzione. Sono esempi di asserzioni ambientali generiche "ecocompatibile", [...] "verde", "amico della natura", "ecologico" e "rispettoso dal punto di vista ambientale". La presente direttiva dovrebbe integrare quanto previsto dalla suddetta [...] **direttiva** concentrandosi su aspetti e requisiti specifici delle asserzioni ambientali esplicite, **che sono asserzioni ambientali formulate per iscritto o oralmente, dei sistemi di etichettatura ambientale e dei corrispondenti marchi ambientali** in termini di attestazione, comunicazione e verifica. Le prescrizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi agli aspetti specifici delle asserzioni ambientali esplicite, **dei sistemi di etichettatura ambientale e dei corrispondenti marchi ambientali, in aggiunta alle prescrizioni [...] stabilite nella direttiva 2005/29/CE** e in caso di contrasto prevarranno su quelle della direttiva 2005/29/CE riguardo ai medesimi aspetti, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, di quest'ultima. **Pertanto, le disposizioni della direttiva 2005/29/CE [...] si applicheranno ai professionisti che formulano asserzioni, nella misura in cui tali disposizioni non saranno in contrasto con le prescrizioni di cui alla presente direttiva. Di conseguenza, dovrebbe comunque essere possibile ritenere che una pratica commerciale sia sleale sulla base delle disposizioni di cui alla direttiva 2005/29/CE, compresi i relativi articoli da 5 a 9, anche nel caso in cui tale specifica pratica soddisfi le prescrizioni di cui alla presente direttiva. [...] Tuttavia, la valutazione di un verificatore nel certificato di conformità o di un professionista nella documentazione tecnica specifica non dovrebbe pregiudicare la valutazione delle asserzioni ambientali da parte delle autorità nazionali o degli organi giurisdizionali che garantiscono l'osservanza della direttiva 2005/29/CE.**

(14 bis) Le asserzioni ambientali esplicite comprendono sia le asserzioni ambientali generiche che quelle specifiche. Un'asserzione ambientale esplicita si contrappone a un'asserzione ambientale implicita. Un'asserzione ambientale implicita è ad esempio un colore o un'immagine e non è pertanto presentata per iscritto o oralmente. Le asserzioni ambientali implicite sono regolamentate dalla direttiva 2005/29/CE. [...] Le asserzioni ambientali specifiche sono asserzioni ambientali esplicite in cui la specificazione dell'asserzione è fornita in termini chiari ed evidenti mediante lo stesso mezzo. Le prescrizioni, quali quelle in materia di attestazione e comunicazione, stabilite nella presente direttiva sono [...] applicabili alle asserzioni ambientali generiche fondate su prestazioni ambientali di riconosciuta eccellenza pertinenti per l'asserzione.

- (15) Onde garantire che i consumatori dispongano di informazioni attendibili, comparabili e verificabili che consentano loro di prendere decisioni più ecosostenibili e ridurre il rischio di ricadere nell'ecologismo di facciata, è necessario stabilire obblighi di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite **e dei marchi ambientali**. [...] **Le asserzioni ambientali esplicite dovrebbero essere attestate dal professionista che le genera. Generare un'asserzione ambientale esplicita dovrebbe significare formulare, per la prima volta, un'asserzione ambientale esplicita nell'ambito di una pratica commerciale di impresa nei confronti dei consumatori (business-to-consumer), rivolta a un consumatore in uno Stato membro, nonché, per lo stesso professionista, riprodurre ulteriormente tale asserzione nell'ambito di una pratica commerciale di impresa nei confronti dei consumatori. Il professionista che ha formulato per la prima volta un'asserzione ambientale esplicita nell'ambito di una pratica commerciale di impresa nei confronti dei consumatori genera tale asserzione anche riproducendola e quindi ripetendola in una fase successiva, ad esempio quando vende ai consumatori un prodotto sul cui imballaggio figura tale asserzione o quando comunica tale asserzione, ad esempio sul suo sito web, o facendo pubblicità destinata ai consumatori. Di norma, [...] il professionista che genera l'asserzione è il produttore, in quanto determina le caratteristiche e la presentazione dei prodotti nel contesto delle comunicazioni commerciali il cui destinatario finale è o potrebbe essere un consumatore. Tuttavia, il professionista che genera l'asserzione ambientale esplicita potrebbe anche essere un professionista che formula un'asserzione ambientale esplicita concernente un prodotto che non ha fabbricato, ad esempio nel caso in cui ripeta, in un'operazione rivolta ai consumatori, un'asserzione che era stata formulata esclusivamente nell'ambito di un relazione tra imprese, formulando pertanto tale asserzione per la prima volta nell'ambito di una pratica commerciale di impresa nei confronti dei consumatori. [...] Le prescrizioni che si applicano alla generazione di asserzioni ambientali esplicite [...] non riguardano i professionisti che si limitano a riprodurre esattamente asserzioni ambientali esplicite che sono già state comunicate ai consumatori, come avviene generalmente per [...] venditori, [...] rivenditori al dettaglio o altri distributori, in quanto tali professionisti generalmente non influiscono né sulle caratteristiche né sull'imballaggio dei prodotti che vendono e di norma non creano nuove asserzioni ambientali esplicite. Oltre alle asserzioni ambientali esplicite concernenti i prodotti, compresi i servizi, i professionisti, tra cui i prestatori di servizi, possono anche generare asserzioni ambientali esplicite concernenti loro stessi o le loro attività. È il professionista che genera l'asserzione ambientale esplicita che dovrebbe essere in possesso delle informazioni pertinenti ai fini dell'attestazione. Tuttavia, a norma della direttiva 2005/29/CE, una volta che gli organi giurisdizionali o le autorità amministrative hanno accertato l'esistenza di pratiche ingannevoli, possono essere richieste misure correttive anche ai rivenditori che vendono il prodotto in questione. Questi ultimi possono inoltre essere tenuti a**

fornire ai consumatori informazioni supplementari presso il punto vendita. D'altro canto, i marchi ambientali dovrebbero essere attestati dal titolare del sistema di etichettatura ambientale.

- (15 bis) Le pratiche commerciali tra imprese (B2B) non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che pertanto non disciplina le conseguenze delle misure di esecuzione nel contesto dei rapporti contrattuali B2B tra rivenditori e produttori. Tali rapporti B2B sono parzialmente disciplinati dalla direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pubblicità ingannevole e comparativa. Inoltre, gli Stati membri possono estendere alle pratiche commerciali B2B la tutela accordata dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali, conformemente al diritto nazionale. [...].**
- (15 ter) La presente direttiva non pregiudica le norme dell'Unione in materia di diritto privato internazionale, tra cui il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II).**

- (16) **L'attestazione dovrebbe basarsi su prove scientifiche ampiamente riconosciute, ossia fondate su metodologie, approcci o studi solidi che i) sono stati sviluppati in linea con le migliori pratiche in termini di trasparenza, consultazione dei portatori di interessi, coinvolgimento della comunità scientifica, dell'industria e della società civile; o ii) sono stati sottoposti a revisione tra pari indipendente condotta da esperti qualificati del settore e pubblicati nella letteratura scientifica riconosciuta a livello internazionale. Tale attestazione dovrebbe inoltre tenere conto degli approcci scientifici riconosciuti a livello internazionale, quali le norme internazionali applicabili, per individuare e misurare le caratteristiche [...] ambientali [...] di prodotti o professionisti e dovrebbe tradursi in informazioni al consumatore attendibili, trasparenti, comparabili e verificabili. La valutazione effettuata per attestare le asserzioni ambientali esplicite e i marchi ambientali [...] non dovrebbe trascurare alcun aspetto ambientale o impatto ambientale pertinente e deve prendere in considerazione il ciclo di vita del prodotto o delle attività del professionista nel loro complesso, giustificando espressamente quando non è necessario valutare l'intero ciclo di vita sulla base della natura dell'asserzione ambientale esplicita o del marchio ambientale. I benefici dichiarati non dovrebbero comportare il trasferimento ingiustificato di impatti negativi ad altre fasi del ciclo di vita del prodotto o delle attività del professionista, né causare o aggravare altri impatti ambientali negativi.**

(17) La valutazione che attesta l'asserzione ambientale esplicita **o il marchio ambientale** dovrebbe permettere di individuare gli impatti ambientali e gli aspetti ambientali del prodotto o del professionista che, insieme, contribuiscono in modo significativo alle sue prestazioni ambientali complessive ("impatti ambientali rilevanti" e "aspetti ambientali rilevanti"). È possibile trarre indicazioni sulla rilevanza degli impatti ambientali e degli aspetti ambientali da valutazioni che prendono in considerazione il ciclo di vita, compresi gli studi basati sui metodi dell'impronta ambientale, purché queste siano esaurienti riguardo agli impatti rilevanti per la categoria di prodotti e non trascurino nessun impatto ambientale importante. A titolo di esempio, stando alla raccomandazione della Commissione sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale¹³, le categorie di impatto più rilevanti identificate dovrebbero contribuire congiuntamente al punteggio complessivo unico per almeno l'80 %. **Pertanto, si raccomanda l'uso di tali metodi dell'impronta ambientale per attestare le asserzioni ambientali, in particolare laddove siano state stabilite regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto o regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione [ad esempio per abbigliamento e calzature].** È possibile desumere indicazioni sulla rilevanza degli impatti ambientali o degli aspetti ambientali anche dai criteri fissati da vari marchi di qualità ecologica di tipo I, quale l'Ecolabel UE, o dai criteri dell'Unione per gli appalti pubblici verdi, dai requisiti del regolamento sulla tassonomia¹⁴, dalle norme specifiche per prodotto adottate in applicazione del regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili¹⁵ o da altre norme pertinenti dell'Unione.

¹³ Raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione, del 15 dicembre 2021, sull'uso dei metodi dell'impronta ambientale per misurare e comunicare le prestazioni ambientali del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 471 del 30.12.2021, pag. 1).

¹⁴ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

¹⁵ ...

- (18) In linea con la direttiva 2005/29/CE, come modificata dalla [...] **direttiva 2024/825** sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, il professionista non dovrebbe presentare i requisiti imposti per legge per i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo della propria offerta, né pubblicizzare vantaggi per i consumatori **che sono irrilevanti, ma che potrebbero indurre il consumatore a credere che i vantaggi rispetto ad altri prodotti equivalenti siano maggiori di quelli reali, ad esempio promuovendo caratteristiche ambientali che sono pratiche comuni nel pertinente gruppo di prodotti o nel settore pertinente [...], ossia caratteristiche ambientali che sono abitualmente o ampiamente utilizzate dai professionisti nello stesso settore [...].** La formulazione di dichiarazioni ambientali concernenti prodotti e organizzazioni le cui prestazioni sono migliori rispetto alla pratica comune è importante per individuare quali prodotti e organizzazioni presentano effettivamente prestazioni più rispettose dell'ambiente rispetto alla media.

(19) I consumatori potrebbero essere indotti in errore se un'asserzione ambientale esplicita **o un marchio ambientale** indicasse benefici in termini di impatti ambientali o aspetti ambientali ma omettesse che per ottenerli sono necessari compromessi svantaggiosi per altri impatti o aspetti ambientali. Per questa ragione le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite **e i marchi ambientali** dovrebbero consentire di individuare le interconnessioni tra gli impatti ambientali rilevanti e tra aspetti ambientali e impatti ambientali, nonché i possibili compromessi. La valutazione effettuata per attestare le asserzioni ambientali esplicite **o i marchi ambientali** dovrebbe determinare se i miglioramenti degli impatti ambientali o degli aspetti ambientali implicano compromessi che peggiorano in modo significativo la prestazione con riferimento ad altri aspetti o impatti ambientali, ad esempio se i risparmi sul consumo d'acqua comportano un notevole aumento delle emissioni di gas a effetto serra, o con riferimento allo stesso impatto ambientale in un'altra fase del ciclo di vita del prodotto, ad esempio se i risparmi di CO₂ nella fase di fabbricazione si traducono in un notevole aumento delle emissioni di CO₂ nella fase d'uso. A titolo esemplificativo, i consumatori potrebbero essere indotti in errore da un'asserzione riguardante gli impatti positivi dell'uso efficiente delle risorse nell'agricoltura intensiva, visti i compromessi legati agli impatti sulla biodiversità **o** sugli ecosistemi [...]. Lo stesso si potrebbe dire di un'asserzione ambientale **esplicita o un marchio ambientale** che riguarda prodotti tessili contenenti polimeri plastici da bottiglie di PET riciclate se l'uso dei polimeri riciclati è in concorrenza con un sistema di riciclaggio a ciclo chiuso per i materiali a contatto con gli alimenti, che è considerato più vantaggioso in un'ottica di circolarità.

(20) Per essere considerata solida un'asserzione ambientale dovrebbe restituire un'immagine quanto più accurata possibile delle prestazioni ambientali dello specifico prodotto o professionista. Le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite devono pertanto includere dati primari specifici a livello di azienda riguardo agli aspetti rilevanti che contribuiscono in modo significativo alle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista su cui verte l'asserzione. Occorre trovare il giusto equilibrio tra la necessità di garantire la solidità e la pertinenza delle informazioni a sostegno delle asserzioni ambientali e gli sforzi necessari per raccogliere informazioni primarie. L'obbligo di usare informazioni primarie dovrebbe essere considerato alla luce dell'influenza che il professionista che [...] **genera** l'asserzione esercita sul processo interessato e della disponibilità di informazioni di questo tipo. Se il processo non è condotto dal professionista che [...] **genera** l'asserzione e non sono disponibili informazioni primarie, è opportuno consentire l'utilizzo di informazioni secondarie accurate anche per quei processi che contribuiscono in modo significativo alle prestazioni ambientali del prodotto o del professionista. Ciò è particolarmente importante per non mettere le PMI in una posizione di svantaggio e per mantenere a un livello proporzionato gli sforzi necessari ad acquisire dati primari. Inoltre gli aspetti ambientali rilevanti sono diversi per ciascun tipo di asserzione ambientale. Nel caso delle asserzioni sul contenuto riciclato o a base biologica, ad esempio, per la composizione del prodotto si dovrebbero ottenere dati primari. Quando l'asserzione riguarda il fatto che un prodotto inquina meno l'ambiente in una determinata fase del ciclo di vita, le informazioni sulle emissioni e sugli impatti ambientali relative a tale fase dovrebbero includere anche dati primari. Sia i dati primari che quelli secondari, ossia i dati medi, dovrebbero dimostrare un livello elevato di qualità e accuratezza.

- (21) È stato dimostrato che le asserzioni inerenti al clima in particolare tendono a essere ambigue e poco chiare e a indurre in errore i consumatori. Si tratta nello specifico delle asserzioni ambientali che affermano che un prodotto o un'entità è neutrale dal punto di vista climatico o in termini di emissioni di carbonio, che compensa al 100 % le emissioni di CO₂, che azzererà le emissioni nette entro un certo anno o simili. **Per tale motivo, la presente direttiva, in combinato disposto con la direttiva 2005/29/CE, quale modificata dalla direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbe gettare le basi per una comunicazione credibile, responsabile e trasparente in merito alle azioni del professionista che comportano una riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra. Dovrebbe fornire ai professionisti lo strumento adeguato per comunicare i loro progressi in modo positivo, ispirare i concorrenti e incentivare i consumatori a prendere decisioni di acquisto informate, contribuendo in tal modo a modelli di consumo più sostenibili.**
- (21 bis bis) **Asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra è pertanto vietato in ogni circostanza, come stabilito nell'allegato I della direttiva 2005/29/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio [...]. Tali asserzioni sono vietate in quanto inducono in errore i consumatori facendo credere loro che si riferiscono al prodotto stesso o alla fornitura e alla produzione di tale prodotto, o in quanto danno ai consumatori la falsa impressione che il consumo di tale prodotto non abbia un impatto ambientale. Tali asserzioni dovrebbero essere consentite solo se basate sull'effettivo impatto del prodotto in questione durante il suo ciclo di vita e non sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra al di fuori della catena del valore del prodotto. Tuttavia, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, sono consentite asserzioni inerenti al clima secondo le quali un professionista [...] ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni della presente direttiva.**

(21 bis) **Le asserzioni inerenti al clima basate sull'impatto effettivo del ciclo di vita dovrebbero essere soggette alle prescrizioni generali per le asserzioni ambientali [...] di cui alla presente direttiva. [...] Le asserzioni inerenti al clima tuttavia si basano spesso sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra attraverso "crediti di carbonio" generati al di fuori della catena del valore dell'impresa, ad esempio grazie a progetti di silvicoltura o energia rinnovabile. Le metodologie alla base [...] dei crediti di carbonio [...] variano notevolmente e non sono sempre trasparenti, accurate o uniformi. Ciò comporta rischi significativi di sovrastimare e conteggiare due volte le emissioni [...] ridotte perché mancano addizionalità, permanenza, livelli di riferimento ambiziosi e dinamici per l'assegnazione dei crediti che si discostino dallo status quo e una contabilizzazione accurata. Questi fattori si traducono in crediti di [...] carbonio con poca integrità ambientale e scarsa credibilità, che, quando formano la base di un'asserzione ambientale esplicita, inducono in errore i consumatori. La compensazione può impedire ai consumatori di compiere scelte di consumo più sostenibili e può anche dissuadere i professionisti dal ridurre le emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore. Per contribuire in modo adeguato al raggiungimento degli obiettivi globali di mitigazione dei cambiamenti climatici, i professionisti dovrebbero privilegiare la riduzione efficace delle emissioni nelle proprie operazioni e catene del valore anziché la compensazione. [...] Inoltre, [...] i professionisti [...] comunicano spesso in merito ai [...] contributi finanziari [...] a iniziative ambientali che riducono o eliminano le emissioni di gas a effetto serra [...] al di fuori della loro catena del valore [...] sulla base dei crediti di carbonio [...].**

(21 ter) **Quando [...] sono basate sui crediti di carbonio**, è opportuno che le asserzioni inerenti al clima, comprese quelle sulle prestazioni ambientali future, basate su **tali crediti** siano improntate alla trasparenza. Pertanto, l'attestazione delle asserzioni inerenti al clima dovrebbe tenere conto di eventuali [...] **crediti di carbonio, anche nel caso di asserzioni relative ai contributi finanziari a progetti che generano crediti di carbonio non utilizzati a fini di compensazione**, separatamente dalle emissioni di gas a effetto serra del professionista o del prodotto. Inoltre le informazioni dovrebbero precisare anche la quota di emissioni totali [...] **del professionista che sono compensate mediante crediti**, se [...] **tali crediti** riguardano la riduzione delle emissioni o il potenziamento degli assorbimenti **e in base a quale sistema sono stati verificati e certificati e da quale registro sono stati rilasciati [...]**. Le asserzioni inerenti al clima che comprendono il ricorso [...] **ai crediti** devono essere attestate mediante metodologie in grado di garantire **la qualità**, l'integrità e la corretta contabilizzazione [...] **di tali crediti** e rispecchiare così con coerenza e trasparenza gli impatti sul clima che ne derivano.

[...]

È importante garantire condizioni uniformi per l'applicazione delle prescrizioni di cui alla presente direttiva relative alle asserzioni inerenti al clima, ivi comprese asserzioni basate sull'uso di crediti di carbonio, con l'obiettivo di garantirne l'elevata qualità e l'integrità, ad esempio attraverso norme di qualità riconosciute secondo quanto definito nella direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità e i relativi principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS). Tali norme di qualità riconosciute sono norme per i crediti di carbonio verificabili da terzi indipendenti, mettono a disposizione del pubblico le prescrizioni e le relazioni di progetto e garantiscono per lo meno l'addizionalità, la permanenza, la prevenzione del doppio conteggio e forniscono norme per il calcolo, il monitoraggio e la verifica delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra del progetto.

Inoltre, tenendo conto, se del caso, anche delle autorizzazioni e dei corrispondenti adeguamenti connessi all'attuazione del quadro in corso di elaborazione previsto dall'articolo 6 dell'accordo di Parigi, non ancora operativo nell'Unione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di specificare ulteriormente le prescrizioni per la valutazione. Nell'adottare gli atti di esecuzione, la Commissione dovrebbe considerare in modo esaustivo tutti i pertinenti atti legislativi dell'Unione necessari a perseguire gli obiettivi della presente direttiva, e garantire se del caso la coerenza con gli stessi, in particolare le disposizioni e le tempistiche di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la coltivazione del carbonio e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti [regolamento sull'assorbimento e la coltivazione del carbonio]; gli ESRS E1 relativi ai cambiamenti climatici di cui al regolamento delegato (UE) 2023/2772, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità [norma relativa alla rendicontazione in materia di clima ai sensi della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità]; l'articolo 45 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima [regolamento sulla governance]; l'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia [regolamento LULUCF]; l'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi [regolamento sulla condivisione degli sforzi]; l'articolo 30 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione [direttiva EU ETS] e il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 [normativa europea sul clima].

- (22) I professionisti sono sempre più interessati a fare asserzioni ambientali sulle prestazioni ambientali future di un prodotto o di un professionista, anche aderendo a iniziative che promuovono pratiche potenzialmente in grado di favorire una riduzione dell'impatto ambientale o una maggiore circolarità. Queste asserzioni dovrebbero essere attestate nel rispetto delle norme applicabili a tutte le asserzioni ambientali esplicite **e a tutti i marchi ambientali.**
- (23) Le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite **o i marchi ambientali** dovrebbero avere basi scientifiche ed è opportuno ponderare attentamente eventuali omissioni di determinati impatti ambientali o aspetti ambientali.
- (24) **La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione contiene orientamenti su come misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni specifici.** I metodi dell'impronta ambientale possono essere [...] **utilizzati** per attestare le asserzioni ambientali esplicite **o i marchi ambientali** su specifici impatti ambientali del ciclo di vita da essi contemplati, purché siano esaurienti riguardo agli impatti rilevanti per la categoria di prodotti e non trascurino nessun impatto ambientale importante. Detti metodi coprono 16 impatti ambientali, tra cui i cambiamenti climatici e gli impatti connessi ad acqua, aria, suolo, risorse, uso del suolo e tossicità. **La corretta applicazione di tali metodi comprende le prescrizioni in materia di attestazione, ma le asserzioni ambientali basate su tali metodi [...] dovrebbero comunque essere verificate. Pertanto, un modo per promuovere una maggiore armonizzazione e comparabilità consiste nell'incoraggiare l'uso di tali metodi laddove siano adeguati alla natura delle asserzioni ambientali.**

(25) Il fatto che un impatto ambientale significativo di un prodotto non rientri in nessuna delle 16 categorie contemplate dai metodi dell'impronta ambientale non ne giustifica la mancata considerazione. L'operatore economico che formula un'asserzione ambientale esplicita **o esibisce un marchio ambientale** su un siffatto gruppo di prodotti dovrebbe essere tenuto ad agire con diligenza per reperire prove che [...] attestino **tale asserzione ambientale esplicita o marchio ambientale**. Ad esempio l'operatore economico che formula un'asserzione ambientale esplicita riguardo a un prodotto della pesca come definito all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶ dovrebbe essere tenuto ad agire con diligenza per reperire prove della sostenibilità dello stock ittico interessato. A tal fine è possibile avvalersi delle valutazioni degli stock a cura del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare e di enti analoghi di valutazione degli stock.

¹⁶ Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

- (26) Non esiste ancora una metodologia affidabile per valutare gli impatti ambientali del ciclo di vita legati al rilascio di microplastiche. Tuttavia, se tale rilascio contribuisce a impatti ambientali significativi che non sono oggetto di un'asserzione **ambientale**, il professionista che formula un'asserzione **ambientale** su un altro aspetto non dovrebbe essere autorizzato a ignorarlo, ma dovrebbe tenere conto delle informazioni disponibili e aggiornare la valutazione non appena sono disponibili nuove prove scientifiche ampiamente riconosciute. **Se il prodotto per il quale è formulata l'asserzione appartiene a un gruppo di prodotti per il quale sono state adottate regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (Product Environmental Footprint Category Rules - PEFCR) in linea con la raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione [...], e le PEFCR prevedono un metodo per la valutazione dell'impatto ambientale del rilascio di microplastiche, si dovrebbe presumere che tale metodo sia conforme alle prescrizioni.**

(26 bis) [...] Per alcuni tipi di asserzioni ambientali esplicite di natura meno complessa, la verifica da parte di un verificatore terzo o una valutazione completa dell'attestazione non è ritenuta necessaria alla luce degli obiettivi della presente direttiva. È invece opportuno applicare una procedura semplificata [...] in base alla quale il professionista dimostra la conformità a determinati obblighi in materia di attestazione mediante un'autodichiarazione contenuta in una documentazione tecnica specifica. [...] Lo scopo è quello di ridurre l'onere amministrativo e finanziario per i professionisti che generano asserzioni. Esistono quattro categorie di asserzioni ambientali esplicite per le quali tale procedura semplificata dovrebbe essere [...] seguita [...]: asserzioni ambientali esplicite secondo cui una caratteristica ambientale di un prodotto o di un professionista supera i requisiti minimi stabiliti in altri atti dell'Unione che sono in linea con le norme metodologiche ivi stabilite; asserzioni ambientali esplicite concernenti caratteristiche ambientali certificate da un marchio ambientale; asserzioni ambientali esplicite relative a [...] interventi che sostengono pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e altri impegni in materia di gestione [...], istituiti da uno Stato membro nel suo piano strategico della politica agricola comune, conformemente agli articoli 31, 70 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115; e asserzioni ambientali esplicite elencate negli atti di esecuzione che dovrebbero essere adottati dalla Commissione. Tali atti di esecuzione dovrebbero comprendere [...] un elenco di asserzioni ambientali esplicite. Le asserzioni ambientali esplicite che possono essere elencate sono quelle che non richiedono un'analisi completa del ciclo di vita per la loro attestazione, sono correlate a un'unica caratteristica ambientale e non danno luogo a compromessi significativi tra diverse categorie di impatto ambientale. La procedura semplificata non dovrebbe essere applicabile alle asserzioni ambientali esplicite comparative, alle asserzioni ambientali esplicite relative al clima [...] o alle asserzioni ambientali esplicite riguardanti prestazioni ambientali future, in quanto rappresentano asserzioni ambientali esplicite di natura più complessa. Le asserzioni ambientali esplicite che potrebbero far parte degli atti di esecuzione sono dichiarazioni concernenti la riutilizzabilità, [...] la riduzione del consumo energetico, la riduzione del consumo di acqua, la riduzione dell'uso delle risorse, la prevenzione e riduzione dei rifiuti o modelli imprenditoriali circolari. Gli atti di esecuzione dovrebbero individuare, per ogni tipo di asserzione ambientale esplicita, quali obblighi in materia di attestazione debbano essere rispettati per poter ricorrere alla procedura semplificata. Tali obblighi in materia di attestazione potrebbero corrispondere a una forma ridotta della valutazione dell'attestazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ma potrebbero includere anche obblighi specifici in

materia di attestazione relativi al tipo di asserzione ambientale esplicita. La Commissione dovrebbe dare priorità all'adozione di norme per i tipi di asserzioni ambientali esplicite più pertinenti ammissibili alla procedura semplificata entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. Quando applicano la procedura semplificata, i professionisti [...] dovrebbero completare la documentazione tecnica specifica prima che l'asserzione ambientale esplicita sia resa pubblica e dovrebbero fornire una sintesi della valutazione dell'attestazione [...] insieme all'asserzione. La documentazione tecnica specifica è messa a disposizione [...] delle autorità competenti. Al fine di agevolare la procedura semplificata per il professionista che genera l'asserzione ambientale esplicita e di garantire un livello massimo di armonizzazione nell'Unione, la Commissione dovrebbe precisare il formato e il contenuto della documentazione tecnica specifica [...] in atti di esecuzione. La documentazione tecnica specifica stabilirà le informazioni che dovrebbero essere dichiarate dal professionista che genera l'asserzione ambientale esplicita. Dovrebbe comunque essere possibile ritenere che un'asserzione sia sleale sulla base della direttiva 2005/29/CE anche nel caso in cui tale specifica asserzione soddisfi i requisiti della procedura semplificata.

(26 ter) Ai sensi degli attuali articoli 31, 70 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, che stabilisce norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), gli Stati membri dovrebbero istituire e fornire un sostegno a favore di interventi [...] [...] che sostengono pratiche agricole benefiche per il clima, l'ambiente e altri impegni in materia di gestione [...]. I beneficiari di tali interventi disposti a generare un'asserzione ambientale esplicita [...] direttamente collegata al rispetto di tali pratiche non dovrebbero essere tenuti a far verificare la loro asserzione da un verificatore terzo o a fornire una valutazione completa dell'attestazione, in quanto una verifica e una valutazione equivalenti a quelle condotte ai sensi degli articoli 3 e 10 sono già state effettuate [...] conformemente alle norme sui piani strategici della PAC. Al fine di evitare indebiti oneri amministrativi per i suddetti beneficiari di tali interventi [...], questi ultimi dovrebbero essere ammissibili a beneficiare della procedura semplificata, in quanto ciò non compromette gli obiettivi della direttiva.

(27) I consumatori possono essere indotti in errore anche da asserzioni ambientali esplicite o **marchi ambientali** che dichiarano o inducono a ritenere che un prodotto o un professionista ha un impatto ambientale minore o maggiore o una prestazione ambientale migliore o peggiore rispetto ad altri prodotti o professionisti ("asserzioni ambientali esplicite comparative e **marchi ambientali comparativi**"). Fatta salva l'applicazione, se del caso, della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, affinché i consumatori abbiano accesso a informazioni attendibili occorre garantire che le asserzioni ambientali **esplicite comparative e i marchi ambientali comparativi** possano essere messi adeguatamente a confronto. A titolo di esempio, scegliere indicatori afferenti agli stessi aspetti ambientali ma usare una formula diversa per quantificarli rende impossibile ogni confronto e implica quindi il rischio di indurre in errore i consumatori. Se due professionisti formulano un'asserzione ambientale sui cambiamenti climatici ma uno prende in considerazione solo gli impatti ambientali diretti e l'altro sia quelli diretti che quelli indiretti, i risultati non sono comparabili. Anche la decisione di effettuare il confronto solo in determinate fasi del ciclo di vita può risultare in asserzioni ingannevoli se non è trasparente. Un'asserzione ambientale **esplicita** comparativa o un marchio ambientale comparativo devono garantire che si tenga conto di tutte le fasi più rilevanti del ciclo di vita anche per i prodotti le cui materie prime, i cui usi e le cui catene di lavorazione differiscono molto, quali le plastiche a base biologica e quelle a base fossile o **i prodotti di origine animale o vegetale**. Ad esempio, per le plastiche a base biologica è rilevante l'agricoltura o la silvicoltura, mentre per quelle a base fossile è rilevante l'estrazione di greggio; la domanda se una quota importante di prodotto finisca in discarica è di estremo rilievo per le plastiche che si biodegradano bene nelle condizioni tipiche di una discarica ma forse meno per le altre.

¹⁷ Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21).

- (28) Nel definire gli obblighi di attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite **e dei marchi ambientali**, anche per mezzo di atti delegati adottati dalla Commissione, è opportuno tenere conto delle difficoltà in cui possono incorrere i professionisti nel raccogliere informazioni dai soggetti lungo la catena del valore o sul ciclo di vita complessivo del prodotto, soprattutto nel caso dei servizi o quando le prove scientifiche sono insufficienti. Si tratta di una considerazione importante ad esempio per i servizi di comunicazione elettronica, la cui portata e i cui limiti di sistema possono essere difficili da definire (ad esempio dove inizia e dove finisce il ciclo di vita), e ancor più per catene di approvvigionamento complesse e instabili, ad esempio nei casi in cui numerose apparecchiature o componenti sono prodotte da una pluralità di imprese al di fuori dell'UE e di conseguenza i professionisti dell'UE interessati potrebbero avere difficoltà ad accedere alle informazioni relative alla sostenibilità.
- (29) In relazione ad alcuni settori o a determinati prodotti o professionisti potrebbe emergere il sospetto di impatti ambientali o aspetti ambientali significativi per i quali non esiste ancora un metodo scientifico di valutazione esaustivo e riconosciuto. In questi casi, mentre proseguono gli sforzi tesi a elaborare metodi e raccogliere prove che consentano la valutazione dell'impatto ambientale o dell'aspetto ambientale, i professionisti dovrebbero poter promuovere i propri sforzi di sostenibilità pubblicando la rendicontazione di sostenibilità aziendale, informazioni fattuali sulle metriche di prestazione dell'impresa e iniziative finalizzate a ridurre il consumo di energia, anche sui rispettivi siti web. Questa flessibilità manterrebbe e rafforzerebbe gli incentivi affinché questi settori o professionisti portino avanti gli sforzi tesi a sviluppare valutazioni ambientali comuni conformemente alla presente direttiva, dando loro il tempo necessario a ultimare i lavori.
- (30) [...]

(31) Per soddisfare le esigenze tanto dei professionisti in termini di strategie di marketing dinamico quanto dei consumatori in termini di informazioni ambientali più dettagliate e accurate, la Commissione può adottare atti delegati al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite **e dei marchi ambientali** precisando ulteriormente i criteri per l'attestazione di alcune di esse (ad esempio [...] la riciclabilità e il contenuto riciclato). Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di stabilire ulteriori norme per la misurazione e il calcolo degli impatti, degli aspetti e delle prestazioni ambientali, definendo **i metodi per attestare determinate [...] asserzioni ambientali esplicite e determinati marchi ambientali, quali i metodi relativi all'impronta ambientale, al fine di garantire un'ulteriore armonizzazione e comparabilità delle asserzioni ambientali; definendo** quali attività, processi, materiali, emissioni o usi di un prodotto o di un professionista contribuiscano in modo significativo o non possano contribuire agli impatti ambientali e agli aspetti ambientali rilevanti; stabilendo per quali aspetti ambientali o impatti ambientali debbano essere usate informazioni primarie e definendo i criteri per valutare l'accuratezza delle informazioni primarie e secondarie. Nella maggior parte dei casi la Commissione valuterebbe la necessità di adottare tali norme solo dopo aver ottenuto i risultati del monitoraggio dell'evoluzione delle asserzioni ambientali sul mercato dell'Unione, ma per alcune tipologie potrebbe essere necessario procedere con l'adozione di norme prima di avere a disposizione detti risultati. [...]

(32) La raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione contiene orientamenti su come misurare le prestazioni ambientali del ciclo di vita di prodotti o organizzazioni specifici e su come elaborare regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e regole settoriali relative all'impronta ambientale di organizzazione (OEFSR) che consentano di confrontare i prodotti con un benchmark. Dette norme di categoria per prodotti o professionisti specifici possono essere usate a sostegno dell'attestazione delle asserzioni in linea con le prescrizioni della presente direttiva. Di conseguenza alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire norme specifiche per gruppo di prodotti o per settore laddove ciò possa apportare un valore aggiunto. Tuttavia, qualora il metodo dell'impronta ambientale dei prodotti non contempli ancora una categoria d'impatto rilevante per un gruppo di prodotti, le PEFCR possono essere adottate soltanto dopo l'introduzione delle nuove categorie d'impatto ambientale in questione, **nelle rispettive PEFCR o nella raccomandazione relativa all'impronta ambientale**. Ad esempio, nel caso della pesca in mare le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche della pesca, in particolare la sostenibilità dello stock interessato. Nel caso dello spazio le PEFCR dovrebbero tenere conto delle categorie d'impatto ambientale specifiche allo spazio, compreso l'uso dello spazio orbitale. Per quanto concerne i prodotti alimentari e agricoli, è opportuno integrare ad esempio la biodiversità e la protezione della natura nonché le pratiche agricole, comprese le esternalità positive dell'agricoltura estensiva [...], prima di considerare l'opportunità di adottare PEFCR. Per i prodotti tessili è opportuno che le PEFCR prendano in considerazione ad esempio il rilascio di microplastiche prima che se ne possa valutare l'adozione. **Le asserzioni ambientali esplicite o i marchi ambientali attestati utilizzando i metodi dell'impronta ambientale dovrebbero essere verificati conformemente all'articolo 10. Prima che la Commissione adotti atti delegati, i professionisti potrebbero già utilizzare i metodi dell'impronta ambientale. In particolare, nel caso dei prodotti o dei settori per i quali sono in vigore PEFCR o OEFSR, i professionisti sono incoraggiati a utilizzare i metodi dell'impronta ambientale per attestare le loro asserzioni ambientali o i loro marchi ambientali.**

- (33) La direttiva 2005/29/CE si applica già alle asserzioni ambientali ingannevoli e consente pertanto ai tribunali e alle autorità amministrative nazionali di bloccarle e vietarle. Per ottemperare a detta direttiva le asserzioni ambientali dovrebbero ad esempio riguardare solo aspetti significativi in termini di impatto ambientale del prodotto o del professionista. Le asserzioni ambientali dovrebbero altresì indicare in modo chiaro e inequivocabile gli aspetti del prodotto o del professionista cui si riferiscono e non dovrebbero omettere né occultare informazioni importanti circa le prestazioni ambientali del prodotto o del professionista di cui il consumatore ha bisogno per prendere una decisione consapevole. La formulazione, l'apparato iconografico e la presentazione generale del prodotto nell'asserzione ambientale, comprese l'impostazione grafica e la scelta di colori, immagini, fotografie, suoni, simboli o marchi, dovrebbero fornire una rappresentazione veritiera e accurata della portata del beneficio per l'ambiente, senza sovradimensionarlo.
- (34) Se l'asserzione ambientale esplicita **o il marchio ambientale** riguarda un prodotto finale i cui impatti ambientali o aspetti ambientali rilevanti si verificano durante la fase d'uso e se i consumatori possono influenzarli assumendo un comportamento adeguato, come nel caso di una corretta raccolta differenziata o dell'impatto dei modelli d'uso sulla longevità del prodotto, è opportuno che l'asserzione comprenda anche informazioni che spiegano ai consumatori in che modo il loro comportamento può contribuire positivamente alla protezione dell'ambiente.

(35) Le asserzioni ambientali, in particolare quelle relative al clima, fanno sempre più spesso riferimento alle prestazioni future ai fini della transizione alla neutralità in termini di emissioni di carbonio o alla neutralità climatica, oppure di un obiettivo analogo, entro una determinata data. L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE, modificata dalla direttiva 2024/825 [...], vieta le asserzioni che, in base a una valutazione delle circostanze del caso, non risultano corroborate da impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili che comprendono obiettivi misurabili e con scadenze precise, fissati dal professionista, nonché quelle che non sono definite in un piano di attuazione dettagliato e realistico che indichi in quale modo saranno conseguiti tali impegni e obiettivi e stanzi risorse a tal fine. Il piano di attuazione dovrebbe includere tutti gli elementi pertinenti necessari per adempiere agli impegni, quali lo stanziamento di risorse e gli sviluppi tecnologici, se del caso e in conformità del diritto dell'Unione. Al fine di agevolare la scelta di prodotti più sostenibili da parte dei consumatori e incentivare gli sforzi profusi dai professionisti per ridurre il proprio impatto ambientale, il professionista dovrebbe comunicare, nella sintesi della valutazione dell'attestazione, i dettagli di tale piano di attuazione [...]. L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2005/29/CE prevede inoltre che tali asserzioni siano verificate da un esperto terzo indipendente, che dovrebbe verificare periodicamente i progressi compiuti dall'operatore economico rispetto a tali impegni e obiettivi, comprese le tappe fondamentali per conseguirli. Gli operatori economici dovrebbero garantire che i risultati periodici dell'esperto terzo siano a disposizione dei consumatori. A tale riguardo, al fine di integrare la direttiva 2005/29/CE, modificata dalla direttiva 2024/825 [...], la verifica dell'asserzione ambientale esplicita o del marchio ambientale relativo alle prestazioni ambientali future di cui all'articolo 10 della presente direttiva, effettuata prima che tale asserzione ambientale sia resa pubblica, dovrebbe essere aggiuntiva, e quindi non equivalente, alla verifica periodica da parte di terzi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2005/29/CE.

- (36) [...] Il contenuto della comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite e dei marchi ambientali non è soggetto a verifica. Tuttavia, la comunicazione di tali asserzioni e marchi dovrebbe essere conforme ai requisiti di comunicazione stabiliti nella presente direttiva. Ad esempio, i consumatori dovrebbero poter accedere facilmente alle informazioni che attestano l'asserzione ambientale esplicita relativa al prodotto, al professionista o al marchio ambientale. [...] È importante garantire che la comunicazione sia chiara e sufficiente, così da non informare eccessivamente i consumatori in un modo che potrebbe avere un impatto negativo sulla loro comprensione, né imporre un onere eccessivo alle imprese. A tal fine è prevista una serie di requisiti minimi [...] che tutte le asserzioni ambientali esplicite e i marchi ambientali devono rispettare nella presente direttiva, oltre a quelli stabiliti nella direttiva 2005/29/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2024/825. [...] In alcuni casi vi sono requisiti di comunicazione specifici, ad esempio per le asserzioni ambientali esplicite basate sull'uso di crediti di carbonio, [...] le asserzioni ambientali basate sulle prestazioni future e le asserzioni ambientali basate su punteggi aggregati. Inoltre, si opera una distinzione tra gli obblighi dei professionisti e quelli dei titolari dei sistemi di etichettatura ambientale, [...] a seconda che la comunicazione riguardi un'asserzione ambientale esplicita [...] o un marchio ambientale [...].

Le informazioni necessarie che devono essere fornite ai consumatori in relazione all'asserzione ambientale esplicita o al marchio ambientale devono essere messe a disposizione insieme all'asserzione, in forma fisica o in formato digitale tramite un vettore di dati o un link web. Devono essere fornite, ad esempio, sull'imballaggio del prodotto, nelle informazioni che accompagnano il prodotto o su un'interfaccia di vendita online. Nel caso di asserzioni ambientali esplicite presentate oralmente, ad esempio tramite uno spot pubblicitario radiofonico o televisivo, occorre indicare chiaramente dove sono reperibili le informazioni di attestazione richieste, ad esempio su un sito web.

Al fine di agevolare la fornitura di informazioni, è stato preferito il formato digitale, in modo che i professionisti forniscano un link web o un vettore di dati, come un codice QR o equivalente, che rimandi a un sito web in cui sono disponibili informazioni più dettagliate riguardo all'asserzione ambientale esplicita o al marchio ambientale. [...] Informazioni più tecniche e dettagliate saranno fornite solo per via digitale su richiesta.

È opportuno evitare un numero eccessivo di vettori di dati sui prodotti. A tal fine, qualora altre normative dell'Unione richiedano che le informazioni sul prodotto siano disponibili in formato digitale tramite un vettore di dati, le informazioni richieste a norma della presente direttiva dovrebbero essere accessibili tramite lo stesso vettore di dati. Tale vettore di dati dovrebbe rispettare le prescrizioni della presente direttiva o di altre normative dell'Unione applicabili. In particolare, se il prodotto è disciplinato dal regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] o da altri atti normativi dell'Unione che impongono un passaporto digitale del prodotto, tale passaporto digitale dovrebbe essere usato anche per fornire le informazioni pertinenti a norma della presente direttiva.

(37) [...]

(38) Allorché la Commissione adotta atti delegati per integrare le disposizioni sull'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite **e dei marchi ambientali**, potrebbe essere necessario integrare anche le disposizioni sulla comunicazione di tali asserzioni **ambientali**. Ad esempio, qualora siano stabilite norme specifiche basate sul ciclo di vita in merito all'attestazione delle asserzioni ambientali per determinati gruppi di prodotti o settori, potrebbe essere necessario definire norme supplementari sulla presentazione degli impatti ambientali valutati in base a tali norme, imponendo di presentare i tre impatti ambientali principali accanto all'indicatore aggregato relativo alle prestazioni ambientali complessive. A tal fine alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per integrare le disposizioni sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite **e dei marchi ambientali**.

- (39) A oggi nel mercato dell'Unione sono in uso oltre 200 marchi ambientali. Essi differiscono notevolmente in termini di modalità di funzionamento, ad esempio per quanto riguarda la trasparenza e l'eshaustività delle norme o dei metodi impiegati, la frequenza di revisione o il livello di audit o verifica. Queste differenze incidono sull'attendibilità delle informazioni comunicate. Se da un lato le asserzioni basate sull'Ecolabel UE o su equivalenti nazionali vantano solide basi scientifiche e criteri di sviluppo trasparenti, richiedono prove e verifiche da parte di terzi e prevedono un monitoraggio periodico, dall'altro vi sono elementi per ritenere che numerosi marchi ambientali attualmente presenti sul mercato dell'UE siano ingannevoli. In particolare, molti non prevedono procedure di verifica sufficienti [...].
- (40) Nei casi in cui un marchio ambientale comporti una comunicazione commerciale al consumatore che suggerisce o dà l'impressione che il prodotto abbia un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure sia meno dannoso per l'ambiente rispetto ai prodotti concorrenti privi di marchio, tale marchio ambientale [...] **dovrebbe essere attestato e comunicato conformemente alle prescrizioni della presente direttiva. [...]. Poiché i criteri del marchio ambientale sono veicolo, in termini di caratteristiche ambientali del prodotto o del professionista, del messaggio che il marchio ambientale trasmette ai consumatori, tali criteri dovrebbero essere credibili. Pertanto, il titolare del sistema di etichettatura ambientale dovrebbe garantire che i criteri del sistema di etichettatura ambientale per l'assegnazione del rispettivo marchio ambientale soddisfino gli obblighi in materia di attestazione di cui alla presente direttiva.**

(41) I marchi ambientali mirano spesso a comunicare ai consumatori un punteggio aggregato che rappresenti l'impatto ambientale cumulativo di prodotti o professionisti al fine di consentire confronti diretti. Questo punteggio aggregato rischia però di indurre in errore i consumatori, in quanto in un indicatore aggregato può diluire gli impatti ambientali negativi di taluni aspetti del prodotto grazie alla commistione con gli impatti ambientali più positivi di altri aspetti. Inoltre, marchi elaborati da operatori diversi generalmente divergono per quanto riguarda la metodologia specifica alla base del punteggio aggregato, ad esempio gli impatti ambientali presi in considerazione o la loro ponderazione. Questo può far sì che lo stesso prodotto riceva punteggi diversi a seconda della **metodologia alla base del marchio ambientale** [...]. Il problema, che si pone in relazione ai **marchi ambientali utilizzati e alle asserzioni ambientali esplicite presentate** [...] nell'Unione [...], contribuisce alla frammentazione del mercato interno, rischia di penalizzare le imprese più piccole e crea ulteriore confusione tra i consumatori, minando la loro fiducia nei marchi ambientali. Per evitare questo rischio e garantire una migliore armonizzazione del mercato interno, è opportuno che le asserzioni ambientali esplicite e [...] i marchi ambientali basati su un punteggio aggregato che rappresenta l'impatto ambientale cumulativo di prodotti o professionisti non siano ritenuti sufficientemente attestati, a meno che il punteggio non sia calcolato secondo norme dell'Unione – ivi compresi gli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare a norma della presente direttiva – che definiscano sistemi armonizzati a livello di Unione per tutti i prodotti o per uno specifico gruppo di prodotti sulla base di un'unica metodologia in grado di assicurare coerenza e comparabilità. **Se una metodologia o norme siffatte non esistono ancora a livello dell'Unione, le asserzioni ambientali esplicite [...] e i marchi ambientali, basati su un punteggio aggregato, potrebbero basarsi su una metodologia di aggregazione derivante dal diritto nazionale [...].**

- (42) Conformemente alla [...] direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, che modifica la direttiva 2005/29/CE, esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche costituisce in ogni circostanza una pratica commerciale sleale. [...] [...] **Un marchio ambientale è un sottotipo di marchio di sostenibilità, secondo la definizione di cui alla direttiva 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, che modifica la direttiva 2005/29/CE, in cui la maggior parte o tutte le caratteristiche oggetto del marchio sono caratteristiche ambientali. Le caratteristiche ambientali sono le caratteristiche prevalenti o più significative da considerare nel marchio. I marchi ambientali riguardano quindi solo o prevalentemente le caratteristiche ambientali [...], sottolineando il carattere ambientale dei marchi. Solo nei casi in cui le caratteristiche ambientali siano secondarie rispetto al marchio e non siano pertinenti per distinguere e promuovere un prodotto, il marchio ambientale sarebbe soggetto unicamente alle disposizioni generali relative ai marchi di sostenibilità delineate nella direttiva 2024/825. Inoltre, a differenza dei marchi di sostenibilità, anche i marchi ambientali istituiti dalle autorità pubbliche dovrebbero essere basati su un sistema di certificazione.**
- (43) Nell'intento di contrastare i marchi ambientali ingannevoli [...] e aumentare la fiducia dei consumatori in tali marchi, **tutti i marchi ambientali [...] dovrebbero basarsi su [...] sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati o da autorità pubbliche.** È opportuno che la presente direttiva stabilisca criteri di governance obbligatori per tutti i sistemi di etichettatura ambientale, integrando così le prescrizioni della predetta proposta che modifica la direttiva 2005/29/CE.

- (43 bis-1) I sistemi di etichettatura ambientale istituiti da autorità pubbliche nazionali o regionali sono generalmente soggetti a determinate procedure, principi o disposizioni del diritto dell'UE o nazionale che garantiscono il rispetto di talune prescrizioni procedurali o sostanziali, quale l'applicazione del principio della parità di trattamento nell'attuazione del diritto dell'Unione. I sistemi di etichettatura ambientale istituiti da autorità pubbliche sono generalmente disciplinati dal diritto pubblico e perseguono un certo obiettivo strategico di interesse pubblico, quale la protezione dei consumatori o dell'ambiente. Gli Stati membri possono pertanto scegliere di [...] esentare tali sistemi dalla [...] verifica da parte di terzi se le norme applicabili e le procedure di verifica rispettano determinati criteri, tra cui l'equivalenza. Dette procedure dovrebbero essere affidabili, portare a conclusioni comparabili e dimostrare l'equivalenza rispetto alla procedura di verifica stabilita nella presente direttiva. Di conseguenza, dette procedure equivalenti dovrebbero essere svolte da un organismo nazionale di accreditamento o da un organo pubblico indipendente dall'organo che istituisce il sistema di etichettatura ambientale associato al marchio ambientale, che operi con il massimo livello di integrità professionale, con imparzialità e con la competenza tecnica richiesta. La procedura di verifica equivalente dovrebbe garantire che il sistema di etichettatura nazionale o regionale soddisfi i requisiti della presente direttiva.**
- (43 bis) Al fine di evitare l'ulteriore moltiplicarsi dei marchi ambientali e garantire una maggiore armonizzazione nel mercato interno, è necessario limitare l'approvazione di nuovi sistemi di etichettatura ambientale ai sistemi che apportano un valore aggiunto rispetto ai sistemi di etichettatura ambientale esistenti a livello dell'Unione, nazionale o regionale. Il valore aggiunto è valutato in termini di caratteristiche ambientali del marchio ambientale, del gruppo o gruppi di prodotti o del settore o settori coperti dal sistema di etichettatura, di capacità di favorire la transizione verde delle PMI o di ubicazione geografica del sistema di etichettatura ambientale. Per garantire la certezza del diritto, i sistemi di etichettatura ambientale esistenti possono continuare a rilasciare marchi ambientali conformemente alla presente direttiva.**

- (44) Per evitare l'ulteriore moltiplicarsi dei sistemi [...] **pubblici** di etichettatura ambientale **all'interno dell'Unione** e per garantire una maggiore armonizzazione del mercato interno, nuovi sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale **possono essere autorizzati sul mercato dell'Unione solo se possono dimostrare un valore aggiunto rispetto ai sistemi esistenti a livello dell'Unione, nazionale o regionale [...]** e se soddisfano le prescrizioni della presente direttiva. [...].
- (45) Per non creare inutili ostacoli al commercio internazionale e assicurare la parità di trattamento con i sistemi pubblici istituiti nell'Unione, le autorità pubbliche al di fuori dell'Unione che istituiscono nuovi sistemi di etichettatura dovrebbero poter chiedere alla Commissione di approvare l'uso del relativo marchio sul mercato dell'Unione. L'approvazione dovrebbe essere subordinata **alla conformità alle prescrizioni [...]** della presente direttiva, nonché alla dimostrazione del valore aggiunto del sistema **rispetto ai sistemi esistenti a livello dell'Unione, nazionale o regionale [...]**.
- (46) Se il loro numero è eccessivo ed esistono sovrapposizioni dell'ambito di applicazione, i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati potrebbero confondere i consumatori o minare la loro fiducia nei marchi ambientali. Pertanto, è opportuno che gli Stati membri autorizzino l'istituzione di nuovi sistemi da parte di operatori privati soltanto se questi offrono un valore aggiunto significativo rispetto ai sistemi esistenti **a livello dell'Unione, nazionale o regionale [...]** e **soddisfano tutte le prescrizioni della presente direttiva. [...]**. È opportuno che gli Stati membri definiscano una procedura per l'approvazione di nuovi sistemi di etichettatura ambientale [...]. La procedura dovrebbe applicarsi ai sistemi istituiti all'interno e all'esterno dell'Unione.
- (47) Per dare certezza del diritto e agevolare l'attuazione delle disposizioni sui nuovi sistemi di etichettatura ambientale ufficialmente riconosciuti a livello nazionale e regionale e sui nuovi sistemi privati di etichettatura, è opportuno che la Commissione pubblichi un elenco dei sistemi che possono continuare a essere applicati nel mercato dell'Unione o che vi possono accedere.

- (47 bis) I sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale EN ISO 14024 di tipo I riconosciuti ufficialmente negli Stati membri [...] dovrebbero essere comunicati alla Commissione per essere esentati dalla procedura di verifica in conformità dell'articolo 10 della presente direttiva, purché soddisfino [...] le prescrizioni della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero istituire una procedura per il riconoscimento ufficiale di questo tipo di sistemi di etichettatura. Il riconoscimento da parte di uno Stato membro dovrebbe essere sufficiente per l'intero mercato dell'Unione. La Commissione dovrebbe includere in tale elenco di sistemi di etichettatura ambientale conformi i sistemi di etichettatura ambientale EN ISO 14024 di tipo I notificati. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione qualora tali marchi non soddisfino più i criteri per il riconoscimento. Tali sistemi di etichettatura dovrebbero [...] rispettare altresì le prescrizioni della direttiva 2005/29/CE, modificata dalla direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde. A norma dell'articolo 2, lettera s), della direttiva 2005/29/CE, si considera che le asserzioni ambientali basate su tali marchi EN ISO 14024 di tipo I corrispondano a prestazioni eccellenti riconosciute [...].
- (48) Per garantire che gli Stati membri adottino un approccio armonizzato in materia di valutazione e approvazione dei sistemi di etichettatura ambientale sviluppati da operatori privati e affinché la Commissione definisca una procedura di approvazione dei sistemi proposti istituiti da autorità pubbliche [...], è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare norme comuni che precisino nel dettaglio i requisiti di approvazione dei sistemi di etichettatura ambientale, **in particolare riguardo a come dovrebbe essere calcolato il valore aggiunto**, il formato e il contenuto dei documenti giustificativi e le regole procedurali per approvare tali sistemi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸. **Un nuovo sistema di etichettatura ambientale che abbia ricevuto un'approvazione e sia stato verificato in conformità dell'articolo 10, dando luogo a un certificato di conformità, può rilasciare marchi ambientali da utilizzare sul mercato dell'Unione.**

¹⁸ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (49) È essenziale che le asserzioni ambientali esplicite e i **marchi ambientali** rispecchino correttamente **le caratteristiche ambientali** [...] che ne formano oggetto e tengano conto delle prove scientifiche, **delle informazioni tecniche o delle norme internazionali** più recenti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché il professionista che genera [...] l'asserzione **ambientale esplicita o il titolare del sistema di etichettatura ambientale che assegna il marchio ambientale** riesamini e aggiorni, **se necessario**, l'attestazione [...] dell'asserzione **o del marchio** almeno ogni cinque anni, così da garantire la conformità alle prescrizioni della presente direttiva.
- (50) Per garantire l'attendibilità delle asserzioni ambientali esplicite e **dei marchi ambientali** è necessario che gli Stati membri stabiliscano [...] **procedure** per verificare che [...] le asserzioni ambientali esplicite [...], o [...] i sistemi di etichettatura ambientale e i **corrispondenti marchi ambientali**, rispettino le prescrizioni della presente direttiva. **I professionisti presentano le loro asserzioni ambientali esplicite ai fini della verifica degli obblighi in materia di attestazione, mentre i titolari dei sistemi di etichettatura ambientale presentano il loro sistema di etichettatura ambientale e il corrispondente marchio ambientale ai fini della verifica degli obblighi in materia di attestazione e di quelli relativi al sistema di etichettatura ambientale. I professionisti possono utilizzare i marchi loro assegnati da [...] sistemi di etichettatura conformi senza doversi sottoporre alla procedura di verifica di cui alla presente direttiva.**

(51) Al fine di consentire alle autorità competenti di esercitare un controllo più efficiente sull'attuazione della presente direttiva ed evitare nei limiti del possibile che sul mercato compaiano asserzioni ambientali esplicite non attestate [...] e marchi ambientali non attestati, i verificatori che rispettano le prescrizioni armonizzate della presente direttiva dovrebbero accertare che [...] le asserzioni ambientali esplicite **e i sistemi di etichettatura ambientale, con i corrispondenti marchi ambientali**, soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. Per non indurre in errore i consumatori, la verifica dovrebbe aver luogo in ogni caso prima che l'asserzione ambientale **esplicita** sia resa pubblica o che i **sistemi di etichettatura ambientale, con i corrispondenti marchi ambientali, siano resi disponibili** [...]. Se del caso, il verificatore può indicare varie modalità di comunicare l'asserzione ambientale esplicita **o il marchio ambientale** conformi alle prescrizioni della presente direttiva [...]. Per agevolare l'osservanza, da parte dei professionisti **o dei titolari di sistemi di etichettatura ambientale**, delle norme in materia di attestazione [...] delle asserzioni ambientali esplicite [...] **e dei** marchi ambientali, la verifica dovrebbe tenere conto della natura e del contenuto dell'asserzione o del marchio, anche per quanto riguarda l'eventuale carattere sleale alla luce della direttiva 2005/29/CE.

- (52) Al fine di garantire ai professionisti certezza del diritto in tutto il mercato interno per quanto concerne la conformità delle asserzioni ambientali esplicite **o dei sistemi di etichettatura ambientale e dei corrispondenti marchi ambientali** alle prescrizioni della presente direttiva, è opportuno che il certificato di conformità sia riconosciuto dalle autorità competenti in tutta l'Unione. [...]. Il certificato di conformità non dovrebbe tuttavia pregiudicare la valutazione dell'asserzione ambientale da parte delle autorità pubbliche o degli organi giurisdizionali che garantiscono l'osservanza della direttiva 2005/29/CE.
- (53) Al fine di garantire condizioni uniformi per le disposizioni sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale, **con i corrispondenti marchi ambientali**, e agevolare l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva in materia di verifica, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare una forma comune dei certificati di conformità e gli strumenti tecnici per il loro rilascio. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹.

¹⁹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (53 bis) Il verificatore dovrebbe essere un organismo terzo indipendente di valutazione della conformità e dovrebbe essere accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008²⁰ oppure un verificatore ambientale quale definito all'articolo 2, punto 20, del regolamento (CE) n. 1221/2009. Pertanto, le disposizioni del regolamento n. 765/2008, compreso il capo II, si applicano ai verificatori accreditati. [...] Inoltre, il verificatore dovrebbe svolgere le proprie attività in modo imparziale e obiettivo. Le politiche e le procedure in base alle quali opera il verificatore e la loro amministrazione non sono discriminatorie. Il verificatore accreditato dovrebbe conformarsi alla norma EN ISO/IEC 17029 "Valutazione della conformità – Principi generali e prescrizioni per gli organismi di validazione e verifica" [...].**
- (53 ter) Il sistema di informazione del mercato interno ("IMI"), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, è un'applicazione software online sviluppata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. Fornisce un meccanismo di comunicazione centralizzato che facilita lo scambio transfrontaliero di informazioni e la mutua assistenza tra le autorità degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero notificare le informazioni relative all'accreditamento o all'abilitazione di un verificatore tramite l'IMI e possono scegliere se tale notifica è effettuata dagli organismi di accreditamento o di abilitazione oppure dalle autorità competenti. Le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri per l'applicazione e l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere in grado di assistersi reciprocamente nell'esecuzione di controlli periodici e nello scambio di informazioni tra di loro utilizzando l'IMI come piattaforma sicura. Inoltre, al fine di sostenere le autorità nazionali competenti nell'esecuzione della presente direttiva, le autorità competenti dovrebbero avere accesso diretto ai certificati di conformità, che dovrebbero essere presentati all'IMI e tenuti aggiornati dai verificatori attraverso l'interfaccia pubblica connessa all'IMI.**

²⁰ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

- (53 quater) **Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno e consentire ai cittadini e alle imprese di accedere facilmente a informazioni chiare, affidabili, di facile uso e multilingui sulle modalità per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva, compreso un elenco aggiornato dei verificatori accreditati, nonché un elenco dei certificati di conformità presentati da tali verificatori all'IMI tramite l'interfaccia pubblica connessa al sistema, la Commissione mette tali informazioni a disposizione del pubblico. Lo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, con la sua interfaccia utenti "La tua Europa" e i relativi portali nazionali, è uno strumento adeguato a tal fine.**
- (54) **Le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) dovrebbero potersi giovare delle opportunità offerte dal mercato dei prodotti più sostenibili, ma potrebbero trovarsi ad affrontare costi e difficoltà proporzionalmente maggiori in relazione ad alcune prescrizioni sull'attestazione e sulla verifica delle asserzioni ambientali esplicite. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero fornire informazioni adeguate e sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni della presente direttiva. Le misure di sostegno della Commissione [...] e degli Stati membri potrebbero comprendere [...] formazione mirata e specializzata nonché assistenza e sostegno specifici, anche di natura finanziaria, alle PMI, in particolare alle microimprese, che desiderano formulare asserzioni ambientali esplicite sui propri prodotti o sulle proprie attività. Gli Stati membri possono consultare le organizzazioni che rappresentano le PMI sul tipo di misure che queste ultime ritengono utili. Dato l'importante ruolo della valutazione del ciclo di vita nella valutazione dell'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite, la Commissione dovrebbe prevedere strumenti per il calcolo della valutazione del ciclo di vita, compresi inventari dei dati pertinenti. Gli Stati membri [...] dovrebbero agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.**

- (54 bis) **Per far sì che gli impatti sulle imprese di minori dimensioni siano proporzionati, garantendo nel contempo che tutti i professionisti siano tenuti a conformarsi ai rispettivi obblighi stabiliti dalla presente direttiva, le microimprese dovrebbero beneficiare di una data di applicazione posticipata per determinati obblighi, al fine di disporre di tempo sufficiente per adeguare di conseguenza i loro comportamenti e processi.**
- (55) Per garantire condizioni di parità nel mercato dell'Unione e far sì che le asserzioni **ambientali esplicite o i marchi ambientali** relativi alle **caratteristiche ambientali** [...] di un prodotto o di un professionista siano basate su informazioni attendibili, comparabili e verificabili, occorre stabilire norme comuni di applicazione e conformità.
- (56) Per far sì che gli obiettivi della presente direttiva siano raggiunti e le sue prescrizioni siano applicate con efficacia, gli Stati membri dovrebbero designare le proprie autorità competenti incaricate dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva. Tuttavia, vista la stretta complementarità tra gli articoli 5 e 6 della presente direttiva e le disposizioni della direttiva 2005/29/CE, agli Stati membri dovrebbe essere consentito designare le stesse autorità nazionali che sono responsabili dell'esecuzione della direttiva 2005/29/CE. Per motivi di coerenza, gli Stati membri che fanno questa scelta dovrebbero poter ricorrere ai mezzi e ai poteri di esecuzione che hanno istituito conformemente all'articolo 11 della direttiva 2005/29/CE, in deroga alle norme in materia di esecuzione stabilite dalla presente direttiva. **Per l'applicazione e l'esecuzione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri possono inoltre designare le stesse autorità competenti di quelle incaricate dell'esecuzione della direttiva 2005/29/CE. Tuttavia, per l'esecuzione degli articoli diversi dagli articoli 5 e 6 della presente direttiva, gli Stati membri non possono derogare alle norme in materia di esecuzione stabilite dalla presente direttiva.** Se sul loro territorio sono designate più autorità competenti, gli Stati membri dovrebbero assicurare una stretta cooperazione fra tutte loro al fine di garantire l'esercizio efficiente delle funzioni che esplicano.

- (56 bis) **La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e presenti nelle tradizioni costituzionali degli Stati membri. Di conseguenza, essa andrebbe interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla presente direttiva, le autorità competenti dovrebbero trovare un giusto equilibrio tra gli interessi tutelati dai diritti fondamentali.**
- (57) Fatti salvi i poteri già conferiti dal regolamento (UE) 2017/2394²¹ alle autorità per la tutela dei consumatori, le autorità competenti dovrebbero disporre di una gamma minima di poteri di indagine e di esecuzione al fine di garantire l'osservanza della presente direttiva **da parte dei professionisti [...] e dei titolari di sistemi di etichettatura ambientale**, cooperare in modo più rapido ed efficace e dissuadere gli operatori di mercato dal violare la presente direttiva. Tali poteri dovrebbero essere sufficienti ad affrontare efficacemente le sfide poste dall'esecuzione del commercio elettronico e dell'ambiente digitale, come pure a evitare che gli operatori di mercato inadempienti possano sfruttare carenze nel sistema di esecuzione spostando le loro attività in Stati membri le cui autorità competenti potrebbero disporre di meno strumenti per contrastare le pratiche illecite.
- (58) Le autorità competenti dovrebbero poter utilizzare tutti i fatti e le circostanze del caso come elementi di prova a fini d'indagine.
- (59) Allo scopo di evitare la diffusione di asserzioni ambientali esplicite **e marchi ambientali** ingannevoli e non attestati sul mercato dell'Unione, le autorità competenti dovrebbero procedere a controlli periodici delle asserzioni formulate e dei sistemi di etichettatura ambientale applicati per verificare che siano rispettate tutte le prescrizioni della presente direttiva.

²¹ Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

- (60) Quando rilevano una violazione delle prescrizioni della presente direttiva, le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione, in esito alla quale dovrebbero notificare al professionista **o al titolare del sistema di etichettatura ambientale** la violazione rilevata e imporgli di adottare misure correttive, ove **l'autorità competente lo ritenga** [...] necessario e opportuno. Per ridurre al minimo l'effetto fuorviante dell'asserzione ambientale esplicita o del sistema di etichettatura ambientale non conforme sui consumatori, le autorità competenti dovrebbero imporre al professionista **o al titolare del sistema di etichettatura ambientale** di agire con rapidità ed efficacia per porre rimedio alla violazione. Le misure correttive **richieste dalle autorità competenti** dovrebbero essere proporzionate alla violazione rilevata e agli effetti deleteri attesi sui consumatori. **Esempi di misure correttive potrebbero essere modifiche alla pubblicità, la rietichettatura dei prodotti o rettifiche a un sito web o sui media. Se il professionista che genera un'asserzione ambientale esplicita, il titolare del sistema di etichettatura ambientale o il professionista che esibisce un marchio ambientale omette di intraprendere azioni correttive o se la non conformità persiste, le autorità competenti possono chiedere al distributore che ha messo a disposizione sul mercato un prodotto con un'asserzione ambientale esplicita o un marchio ambientale non conforme di adottare misure correttive. Inoltre, una siffatta azione correttiva non impedisce l'irrogazione di sanzioni, in quanto l'azione correttiva mira a porre rimedio alla non conformità, mentre una sanzione è una misura punitiva.**
- (61) Se la violazione non è limitata al loro territorio nazionale e l'asserzione ambientale esplicita **o il marchio ambientale** si sono propagati tra professionisti, le autorità competenti dovrebbero informare gli altri Stati membri degli esiti della valutazione effettuata e di eventuali azioni richieste al professionista responsabile.
- (62) Le autorità competenti dovrebbero inoltre effettuare controlli delle asserzioni ambientali esplicite **nonché dei sistemi di etichettatura ambientale e dei corrispondenti marchi ambientali** sul mercato dell'Unione quando sono in possesso di informazioni pertinenti, comprese preoccupazioni fondate sollevate da terzi, e sulla base di tali informazioni. I terzi che sollevano una preoccupazione dovrebbero essere in grado di dimostrare un interesse sufficiente o far valere la violazione di un diritto.

- (63) Per dissuadere efficacemente i professionisti e i titolari di sistemi di etichettatura **ambientale** dal disattendere le prescrizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni e provvedere affinché tali norme siano attuate. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Onde facilitare un'applicazione più coerente delle sanzioni, è necessario stabilire criteri comuni **indicativi** non esaustivi per determinare i tipi e i livelli delle sanzioni da irrogare in caso di violazione. Nel novero dei criteri dovrebbero rientrare anche la natura e la gravità della violazione nonché i benefici economici che ne derivano [...].
- (64) [...]
- (65) Quando adotta atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE è di particolare importanza che la Commissione, durante i lavori preparatori, svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²². In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (66) Per valutare i risultati ottenuti con la normativa a fronte degli obiettivi che essa si prefigge, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione della presente direttiva e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle principali conclusioni. Al fine di orientare la valutazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero raccogliere periodicamente informazioni sulla sua applicazione e trasmetterle alla Commissione con cadenza annuale.

²² GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (67) Se, sulla base dei risultati del monitoraggio e della valutazione della presente direttiva, la Commissione riterrà opportuno proporle il riesame, sarà opportuno considerare anche la fattibilità e l'opportunità di introdurre ulteriori disposizioni che impongano l'uso di un metodo comune per l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite o dei marchi ambientali, che estendano il divieto di formulare asserzioni ambientali ai prodotti contenenti **determinate** sostanze pericolose [...], o che armonizzino ulteriormente le prescrizioni in materia di attestazione delle asserzioni ambientali specifiche per quanto riguarda **le caratteristiche** [...] ambientali.
- (68) È opportuno abbandonare gradualmente l'uso delle sostanze più nocive nell'Unione, in particolare nei prodotti di consumo, per evitare e prevenire danni significativi alla salute umana e all'ambiente. Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio²³ vieta di etichettare le miscele e le sostanze che contengono sostanze chimiche pericolose come "non tossiche", "innocue", "non inquinanti", "ecologiche" o con qualsiasi altra indicazione che caratterizzi la sostanza o miscela come non pericolosa, o con indicazioni non coerenti con la classificazione di tale sostanza o miscela. Gli Stati membri sono tenuti a garantire l'osservanza di tale disposizione. Come indicato nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, la Commissione [...] **ha [...] pubblicato una comunicazione dal titolo "Criteri e principi guida applicabili al concetto di uso essenziale nella legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche".**²⁴

²³ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

²⁴ **Comunicazione della Commissione "Criteri e principi guida applicabili al concetto di uso essenziale nella legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche"** (GU C, C/2024/2894, 26.4.2024).

- (69) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, segnatamente migliorare il funzionamento del mercato interno a vantaggio degli operatori in esso attivi e dei consumatori che fanno affidamento sulle asserzioni ambientali **e sui marchi ambientali**, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (70) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi²⁵, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (71) È opportuno modificare l'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ per includere un riferimento alla presente direttiva, al fine di facilitare la cooperazione amministrativa fra autorità competenti attraverso il sistema di informazione del mercato interno.
- (72) È opportuno modificare l'allegato del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷ per includere un riferimento alla presente direttiva, al fine di facilitare la cooperazione transfrontaliera in materia di esecuzione della presente direttiva.

²⁵ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

²⁶ Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

²⁷ GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1.

- (73) È opportuno modificare l'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ per includere un riferimento alla presente direttiva, al fine di garantire che siano tutelati gli interessi collettivi dei consumatori di cui a detta direttiva.
- (73 bis) **È opportuno modificare l'allegato I del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹ includendovi un riferimento alla presente direttiva al fine di facilitare la diffusione trasparente di informazioni sulle prescrizioni in essa contenute e sulle modalità per conformarvisi. Per le imprese, a livello dell'UE esistono diversi atti legislativi che disciplinano tali questioni, inclusi, tra l'altro, l'obbligo per le stesse di esercitare un dovere di diligenza ai fini della sostenibilità, nonché l'obbligo di comunicare informazioni sulla sostenibilità agli investitori, ai consumatori o ad altri portatori di interessi. Per maggiore facilità, il regolamento (UE) 2018/1724 dovrebbe consentire la diffusione delle pertinenti informazioni in modo sufficientemente coerente e completo, sulla base del diritto dell'Unione applicabile, conformemente alle sue disposizioni e come in esse stabilito.**

²⁸ Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).

²⁹ **Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).**

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1. La presente direttiva si applica alle asserzioni ambientali esplicite formulate **volontariamente** da professionisti riguardo a prodotti o professionisti, [...], **e ai sistemi di etichettatura ambientale che consentono l'uso dei corrispondenti marchi ambientali, nell'ambito delle pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori.**
2. La presente direttiva non si applica [...] alle asserzioni ambientali esplicite, **ai marchi ambientali o ai sistemi di etichettatura ambientale** disciplinati o attestati da norme stabilite:
 - a) nel regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰ [...];
 - b) nel regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹;
 - c) nel regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio³²;
 - d) nella direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³³;

³⁰ Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).

³¹ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

³² Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

³³ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione) (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

- e) nel regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴ e nel regolamento (UE) [n. da pubblicare] del Parlamento europeo e del Consiglio (futuro regolamento sui prodotti da costruzione aggiornato);
- f) [...]
- g) nel regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵;
- h) nella direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶;
- i) [...];
- j) **nel regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷ [...];**
- k) nella direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁸;
- l) nel regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹;
- m) [...];
- n) nella direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁰;

³⁴ Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).

³⁵ Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

³⁶ Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16).

³⁷ **Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.**

³⁸ Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).

³⁹ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

⁴⁰ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

- o) nella direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴¹ e in altre disposizioni, norme od orientamenti dell'Unione, nazionali o internazionali per i servizi finanziari, gli strumenti finanziari e i prodotti finanziari;
- o bis) **nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio⁴²;**
- o ter) **nel regolamento (UE) [n. da pubblicare] del Parlamento europeo e del Consiglio (ReFuelEU Aviation) [...];**
- o quater) **nel regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³;**
- o quinquies) **nella direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁴;**
- p) [...] in **altri atti legislativi** [...] dell'Unione che stabiliscono le condizioni alle quali possono o devono essere formulate determinate asserzioni ambientali esplicite relative a determinati prodotti o professionisti o norme dell'Unione che stabiliscono prescrizioni in materia di valutazione o comunicazione degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali di determinati prodotti o professionisti o condizioni per **i marchi ambientali o i sistemi di etichettatura ambientale, salvo diversa disposizione di tali altri atti legislativi dell'Unione.**

[...]

⁴¹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

⁴² **Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.**

⁴³ **Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1).**

⁴⁵ **Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023).**

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "asserzione ambientale": l'asserzione ambientale quale definita all'articolo 2, lettera o), della direttiva 2005/29/CE;
- 2) "asserzione ambientale esplicita": l'asserzione ambientale formulata per iscritto o oralmente, anche tramite mezzi audiovisivi, [...] esclusi i marchi ambientali;
- 3) "professionista": il professionista quale definito all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2005/29/CE;
- 4) "prodotto": il prodotto quale definito all'articolo 2, lettera c), della direttiva 2005/29/CE;
- 5) "consumatore": il consumatore quale definito all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2005/29/CE;
- 6) "pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori": le pratiche commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori quali definite all'articolo 2, lettera d), della direttiva 2005/29/CE;
- 6 bis) "[...] generazione di un'asserzione ambientale esplicita": [...] introduzione di un'asserzione ambientale esplicita [...] nell'ambito di una pratica commerciale di impresa nei confronti di un consumatore nell'Unione, o sua successiva riproduzione nell'ambito di una pratica commerciale di impresa nei confronti dei consumatori da parte dello stesso professionista che ha introdotto l'asserzione;**
- 7) "marchio di sostenibilità": il marchio di sostenibilità quale definito all'articolo 2, lettera q), della direttiva 2005/29/CE;
- 8) "marchio ambientale": il marchio di sostenibilità che riguarda esclusivamente o prevalentemente **caratteristiche** [...] ambientali di un prodotto, di un processo o di un professionista [...];

- 8 bis) **"sistema di etichettatura ambientale": un sistema di certificazione che attesta che un prodotto, un processo o un professionista soddisfa [...] determinati requisiti e che consente l'uso di un corrispondente [...] un marchio ambientale;**
- 8 ter) **"marchio ambientale aggregato": un marchio ambientale che presenta un punteggio ambientale cumulativo o aggregato di due o più impatti ambientali di un prodotto o di un professionista;**
- 8 quater) **"titolare del sistema di etichettatura ambientale": una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo [...] responsabile dello sviluppo e del mantenimento di uno specifico sistema di etichettatura ambientale;**
- 9) "gruppo di prodotti": l'insieme di prodotti che sono destinati a scopi analoghi o sono simili nell'uso o presentano analoghe proprietà funzionali;
- 10) "sistema di certificazione": il sistema di certificazione quale definito all'articolo 2, lettera r), della direttiva 2005/29/CE;
- 11) "verifica": il processo di valutazione della conformità attuato da un verificatore per accertare se l'attestazione [...] delle asserzioni ambientali esplicite o i sistemi di etichettatura ambientale **e i corrispondenti marchi ambientali** sono conformi alla presente direttiva;
- 12) "catena del valore": tutte le attività e i processi che fanno parte del ciclo di vita di un prodotto o dell'attività di un professionista, compresa la rifabbricazione;
- 13) "ciclo di vita": l'insieme delle fasi consecutive e collegate della vita del prodotto, che consistono nell'acquisizione delle materie prime o nella loro produzione a partire da risorse naturali, nel pretrattamento, nella fabbricazione, nello stoccaggio, nella distribuzione, nell'installazione, nell'uso, nella manutenzione, nella riparazione, nel miglioramento, nel ricondizionamento e nel riutilizzo, e il fine vita;
- 14) "informazioni primarie": i dati misurati o le informazioni raccolte direttamente dal professionista in una o più strutture rappresentative delle sue attività;

- 15) "informazioni secondarie": le informazioni basate su fonti diverse da quelle delle informazioni primarie, compresi gli studi compilativi, gli studi tecnici e i brevetti;
- 16) "pubblico": una o più persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni, professionisti o gruppi;
- 17) "prestazioni ambientali": le prestazioni di un determinato prodotto o gruppo di prodotti o professionista o settore in relazione agli aspetti ambientali o agli impatti ambientali di detto prodotto o gruppo di prodotti o delle attività di detto professionista o settore;
- 18) "aspetto ambientale": l'elemento delle attività di un professionista o di un settore o di un prodotto o gruppo di prodotti che interagisce o può interagire con l'ambiente;
- 19) "impatto ambientale": qualsiasi alterazione dell'ambiente, positiva o negativa, imputabile in tutto o in parte alle attività di un professionista o di un settore o a un prodotto o gruppo di prodotti durante il suo ciclo di vita;
- 19 bis) [...]**
- 19 ter) "messa a disposizione sul mercato": la messa a disposizione sul mercato quale definita all'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2019/1020;**
- 19 quater) "caratteristica ambientale": un aspetto ambientale, un impatto ambientale o una prestazione ambientale;**
- 19 quinquies) "asserzione di contributo": un'asserzione ambientale esplicita relativa al clima, in cui il professionista afferma di aver contribuito [...] all'azione per il clima acquistando crediti di carbonio, ma senza utilizzarli per compensare una quota delle sue emissioni;**
- 19 sexies) "[...] asserzione di compensazione": un'asserzione ambientale esplicita [...] relativa al clima, in cui il professionista afferma di aver compensato [...] una quota delle sue emissioni acquistando crediti di carbonio; [...]**

- 19 septies) "emissioni totali di gas a effetto serra": le emissioni degli ambiti 1, 2 e 3 di un professionista in tCO₂e calcolate conformemente agli obblighi di informativa sulle emissioni lorde di gas a effetto serra degli ambiti 1, 2 e 3 e totali, e ai relativi obblighi in materia di applicazione di cui alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità;
- 19 octies) "PMI": piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Articolo 3

Attestazione delle asserzioni ambientali esplicite e dei marchi ambientali

1. Gli Stati membri provvedono affinché **il professionista** [...] che genera **un'asserzione ambientale esplicita effettui** una valutazione per attestare **tale asserzione**. La valutazione:
 - a) precisa se l'asserzione si riferisce all'intero prodotto, a una parte di un prodotto o a determinati aspetti di un prodotto, o a tutte le attività di un professionista o a una determinata parte o aspetto di tali attività, a seconda della pertinenza dell'asserzione;
 - b) si basa su prove scientifiche ampiamente riconosciute, utilizza informazioni accurate e tiene conto **dei metodi** e delle norme internazionali applicabili **quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012⁴⁵**;

⁴⁵ **Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.**

- c) **dimostra [...] che le caratteristiche [...]** ambientali oggetto dell'asserzione sono **rilevanti e significative, in particolare** dal punto di vista del ciclo di vita [...];
- d) nel caso di un'asserzione sulle prestazioni ambientali, tiene conto di tutti gli aspetti ambientali o impatti ambientali significativi ai fini della valutazione delle prestazioni ambientali;
- e) dimostra che l'asserzione non è equivalente a obblighi di legge previsti per i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti o per i professionisti del settore;
- f) [...]
- g) **dimostra che [...]** il miglioramento **delle caratteristiche** ambientali [...] oggetto dell'asserzione **non arreca** un danno significativo **a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852⁴⁶** [...];
- h) [...]
- i) include le informazioni primarie a disposizione del professionista per **le caratteristiche [...]** ambientali che sono oggetto dell'asserzione;
- j) qualora non siano disponibili informazioni primarie, include le informazioni secondarie pertinenti per le **caratteristiche [...]** ambientali che sono rappresentative della catena del valore specifica del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione.

1 bis. Se un'asserzione ambientale esplicita relativa al professionista riguarda il clima, comprese le asserzioni basate sull'uso di crediti di carbonio, la valutazione, oltre alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tiene conto della natura e degli aspetti specifici di tale asserzione, al fine di garantire che i consumatori siano ben informati in merito all'uso dei crediti di carbonio e ai loro effetti. A seconda dei casi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tale asserzione:

⁴⁶ **Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).**

a-1) [...]

- a) [...] indica [...] le emissioni totali di gas a effetto serra del professionista, nonché le loro riduzioni, [...] le prestazioni future in materia di emissioni e [...] gli [...] eventuali crediti di carbonio utilizzati, compresa la quantità di crediti acquisiti in tCO₂e, ciascuno presentato separatamente, indicando il corrispondente periodo di tempo;**
- b) [...] specifica se [...] i crediti di carbonio utilizzati si riferiscono a riduzioni delle emissioni o ad assorbimenti [...] di carbonio, se le riduzioni delle emissioni o gli assorbimenti di carbonio associati rappresentano o meno un contributo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel paese ospitante, se gli assorbimenti [...] sono permanenti o temporanei [...], in base a quale sistema [...] i crediti sono stati verificati e certificati e da quale registro sono stati rilasciati;**
- c) [...]**
- d) [...]**
- e) inoltre, nel caso in cui l'asserzione ambientale esplicita sia un'asserzione di compensazione che afferma che un professionista ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra:**
 - i) dimostra che il professionista ha fissato un obiettivo di azzeramento delle emissioni nette di cui [...] alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità e ha avviato un percorso di decarbonizzazione per conseguire tale obiettivo;**
 - ii) indica, in relazione a un determinato periodo di tempo, [...] la percentuale delle emissioni totali di gas a effetto serra [...] [...] compensate utilizzando crediti di carbonio.**

[...] In deroga alle lettere a), b) ed e) [...], i professionisti che sono [...] microimprese e piccole o medie imprese quali definite all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE e che non sono enti di interesse pubblico quali definiti all'articolo 2, punto 1, lettera a), della direttiva 2013/34/UE sono tenuti [...] ad applicare gli obblighi di cui alle lettere a), b) ed e) [...] solo in relazione alle emissioni dell'ambito 1 e dell'ambito 2.

Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del paragrafo 1 bis, entro il 31 dicembre 2027 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme più dettagliate riguardo alla valutazione che il professionista deve effettuare quando genera un'asserzione ambientale esplicita relativa al clima, comprese asserzioni basate sull'uso di crediti di carbonio, per corroborare tale asserzione, nonché alle modalità per dimostrare la qualità e l'integrità dei crediti utilizzati. La Commissione considera, se del caso, gli elementi seguenti:

- a. i diversi tipi di asserzioni ambientali relative al clima formulate dai professionisti, comprese le dichiarazioni di contributo e le dichiarazioni di compensazione, riconoscendo nel contempo che per i vari tipi di asserzioni inerenti al clima sono indicati requisiti diversi;
- b. i percorsi di decarbonizzazione settoriali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 bis, lettera e), punto i), in linea con la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità;
- c. la facilità di accesso alle informazioni e ai dati per la valutazione e di uso di tali informazioni e dati da parte delle PMI.

Nell'adottare gli atti di esecuzione, la Commissione tiene conto delle informazioni scientifiche o di altre informazioni tecniche disponibili, comprese le pertinenti norme internazionali, e, se del caso, garantisce la coerenza con il pertinente diritto dell'Unione.

Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

[...]

[...]

1 bis bis. Il titolare del sistema di etichettatura ambientale applica, *mutatis mutandis*, le prescrizioni applicabili alle asserzioni ambientali esplicite [...] stabilite a norma dei paragrafi 1, 1 bis e 2 [...] per i criteri del sistema di etichettatura ambientale per l'assegnazione del rispettivo marchio ambientale.

2. Qualora sia dimostrata l'esistenza di impatti ambientali **negativi** significativi che non sono oggetto dell'asserzione, ma non esistono prove scientifiche ampiamente riconosciute per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, lettera c), il professionista che formula l'asserzione su un'altra **caratteristica ambientale** [...] tiene conto delle informazioni disponibili e, se necessario, aggiorna la valutazione conformemente al paragrafo 1 non appena saranno disponibili prove scientifiche ampiamente riconosciute.
3. [...]
4. **Al fine di promuovere una maggiore armonizzazione e garantire condizioni di parità nel mercato unico, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 18 per integrare il presente articolo, incorporandovi i metodi dell'UE relativi all'impronta ambientale, comprese le PEFCR e le OEFSR. Il loro uso è considerato conforme alle prescrizioni in materia di attestazione di cui al paragrafo 1 quando il metodo è idoneo all'asserzione ambientale esplicita o al marchio ambientale. Qualora la Commissione individui la necessità di promuovere altri metodi di analisi comparativa per favorire una maggiore armonizzazione e garantire condizioni di parità nel mercato unico o qualora il monitoraggio periodico dell'evoluzione delle asserzioni ambientali esplicite o dei marchi ambientali di cui all'articolo 20 riveli differenze nell'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 [...] e 1 bis bis del presente articolo per determinate asserzioni ambientali esplicite o determinati marchi ambientali e tali differenze creino ostacoli al funzionamento del mercato interno, o qualora la Commissione rilevi che l'assenza di prescrizioni per determinate asserzioni ambientali esplicite o determinati marchi ambientali è causa di grande confusione per i consumatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare le disposizioni relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite di cui ai paragrafi 1 e 1 bis bis del presente articolo:**

- a) stabilendo le norme per valutare **le caratteristiche** ambientali [...], anche definendo **i metodi per l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite e dei marchi ambientali, nonché** le attività, i processi, i materiali, le emissioni o l'uso di un prodotto che contribuiscono in modo significativo o non possono contribuire [...] **alle caratteristiche** ambientali rilevanti;
 - b) stabilendo per quali aspetti ambientali o impatti ambientali devono essere fornite informazioni primarie e definendo i criteri che consentono di valutare l'accuratezza delle informazioni primarie e secondarie; oppure
 - c) definendo norme specifiche basate sul ciclo di vita relative all'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite per determinati gruppi di prodotti e settori.
5. Nel precisare ulteriori prescrizioni per l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite **o dei marchi ambientali** conformemente al paragrafo precedente, la Commissione tiene conto delle informazioni scientifiche o di altre informazioni tecniche disponibili, comprese le pertinenti norme internazionali, e, se del caso, considera i seguenti elementi:
- a) le specificità dei settori e dei prodotti che richiedono un approccio metodologico specifico;
 - b) il contributo potenziale di specifici gruppi di prodotti o settori al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione;
 - c) qualsiasi informazione pertinente derivante **dal diritto** [...] dell'Unione;
 - d) la facilità di accesso alle informazioni e ai dati per la valutazione e di uso di tali informazioni e dati da parte delle [...] PMI [...].

- 6. Asserzioni ambientali esplicite sugli impatti ambientali cumulativi di un prodotto o di un professionista formulate mediante un punteggio ambientale unico e basate su un indicatore aggregato degli impatti ambientali possono essere formulate solo sulla base di norme per il calcolo di tale indicatore aggregato stabilite nel diritto dell'Unione. [...] I marchi ambientali aggregati possono essere assegnati [...] solo se la metodologia di aggregazione alla base del punteggio [...] è stabilita a norma del diritto dell'Unione. Qualora e fintantoché tale metodologia di aggregazione non esista ancora a livello dell'Unione, gli Stati membri possono introdurre o mantenere nel diritto [...] nazionale una metodologia di aggregazione [...] che può essere utilizzata per formulare tale asserzione ambientale esplicita in base a un indicatore o un punteggio aggregato degli impatti ambientali [...] o come base per un marchio ambientale aggregato, a condizione che tali asserzioni ambientali esplicite e tali marchi ambientali siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva.**

Articolo 3 bis

[...] Procedura semplificata per l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite

[...]

- 1. In deroga agli articoli 3 e 10, quando un professionista genera un'asserzione ambientale esplicita in cui dichiara che una caratteristica ambientale di un prodotto o di un professionista supera le prescrizioni minime stabilite in un altro atto dell'Unione, e se tale asserzione è basata sulla metodologia di attestazione richiesta in detto atto dell'Unione, il professionista dimostra la conformità alle prescrizioni in materia di attestazione contenute in tale altro atto dell'Unione mediante la documentazione tecnica specifica di cui al paragrafo 4.**
- 2. In deroga agli articoli 3 e 10, quando un professionista cui è stato assegnato un marchio ambientale genera un'asserzione ambientale esplicita relativa alle caratteristiche ambientali certificate da tale marchio, il professionista dimostra che l'asserzione ambientale esplicita corrisponde ai criteri certificati dal marchio ambientale mediante la documentazione tecnica specifica di cui al paragrafo 4.**
- 2 bis. In deroga agli articoli 3 e 10, quando un professionista è beneficiario di uno o più regimi ecologici istituiti da uno Stato membro nel suo piano strategico della politica agricola comune, conformemente all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115, e genera un'asserzione ambientale esplicita relativa all'osservanza di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, il professionista dimostra mediante la documentazione tecnica specifica di cui al paragrafo 4 che l'asserzione corrisponde agli impegni e alle azioni previsti nel pertinente regime ecologico.**

- 2 bis bis.** In deroga agli articoli 3 e 10, quando un professionista è beneficiario di un intervento stabilito da uno Stato membro nel suo piano strategico della politica agricola comune, conformemente all'articolo 70 o 72 del regolamento (UE) 2021/2115, e genera un'asserzione ambientale esplicita direttamente connessa al rispetto di tale intervento, il professionista dimostra nella documentazione tecnica specifica di cui al paragrafo 4 che l'asserzione corrisponde ai pertinenti impegni.
- 3.** In deroga agli articoli 3 e 10, un professionista che genera un'asserzione ambientale esplicita rientrante nell'ambito di applicazione delle asserzioni definito [...] dagli atti di esecuzione adottati a norma del secondo comma rispetta le prescrizioni in materia di attestazione stabilite in tali atti di esecuzione [...] e [...] dimostra la conformità mediante la documentazione tecnica specifica di cui al paragrafo 4. Tale deroga non si applica alle asserzioni ambientali esplicite comparative, alle asserzioni ambientali esplicite relative al clima [...] o alle asserzioni ambientali esplicite riguardanti prestazioni ambientali future.

La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono i tipi di asserzioni ambientali esplicite che, data la loro natura, solitamente non richiedono una valutazione completa a norma dell'articolo 3 e una verifica a norma dell'articolo 10 per conseguire gli obiettivi della presente direttiva, a condizione che tali asserzioni soddisfino tutti i criteri seguenti:

- 1.** non è ritenuta necessaria una valutazione [...] dell'intero ciclo di vita [...] per attestare l'asserzione;
- 2.** l'asserzione riguarda un'unica caratteristica ambientale;
- 3.** l'asserzione non riguarda una caratteristica ambientale che implica significative scelte di compromesso tra le varie categorie di impatto ambientale.

Per ciascun tipo di asserzione ambientale esplicita [...], gli atti di esecuzione di cui al secondo comma stabiliscono la necessaria valutazione di attestazione alla quale dovrebbe conformarsi il professionista che genera l'asserzione ambientale esplicita quando applica la deroga di cui al primo comma [...]. Tali obblighi di attestazione sono meno gravosi per il professionista di quelli di cui all'articolo 3.

Entro... *[18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]*, la Commissione adotta un atto di esecuzione di cui al secondo e al terzo comma che specifica il tipo o i tipi di asserzioni ambientali esplicite che possono beneficiare della deroga di cui al primo comma, dando priorità [...] alle asserzioni ambientali esplicite in funzione della loro pertinenza, semplicità e frequenza d'uso [...]. [...]

4. Quando genera un'asserzione ambientale esplicita a norma dei paragrafi 1, 2, 2 bis, 2 bis bis o 3, [...] il professionista dimostra la conformità dell'asserzione ambientale esplicita alle prescrizioni ivi menzionate [...] mediante una documentazione tecnica specifica. La documentazione tecnica specifica è completata e messa a disposizione delle autorità competenti prima che l'asserzione ambientale esplicita sia resa pubblica [...].

Al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione, entro il ... *[18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]* la Commissione adotta un atto di esecuzione per specificare ulteriormente il formato e il contenuto della documentazione tecnica specifica [...], contenente almeno gli elementi seguenti:

- a. il tipo o i tipi di asserzioni ambientali esplicite, la definizione del tipo o dei tipi di prodotti o attività contemplati e le caratteristiche ambientali oggetto dell'asserzione o delle asserzioni;
- b. se del caso, le prescrizioni in materia di attestazione per il tipo o i tipi di asserzioni interessate di cui al paragrafo 3 e, se del caso, per il tipo o i tipi di prodotti o di attività;

- c. se del caso, i metodi di prova, misurazione, calcolo o altri metodi da utilizzare per determinare i valori da dichiarare nella documentazione tecnica specifica;
- d. se del caso, i metodi transitori, le norme armonizzate o parti di esse o le specifiche comuni da utilizzare;
- e. le informazioni che gli operatori devono fornire nella documentazione tecnica specifica necessarie per consentire la verifica della conformità dell'asserzione formulata alle prescrizioni in materia di attestazione, compresi il formato e l'ordine;
- f. [...]
- g. [...]
- h. [...]
- i. la data della valutazione e dell'eventuale revisione della misura di esecuzione, tenendo conto del progresso tecnologico e delle tendenze del mercato.

5. Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

5 bis. La valutazione contenuta nella documentazione tecnica specifica non pregiudica la valutazione dell'asserzione ambientale da parte delle autorità o degli organi giurisdizionali nazionali a norma della direttiva 2005/29/CE.

6. [...][...]

Attestazione delle asserzioni ambientali esplicite comparative e dei marchi ambientali comparativi

1. L'attestazione di asserzioni ambientali esplicite e **marchi ambientali** che dichiarano o inducono a ritenere che un prodotto o un professionista ha un impatto ambientale minore o prestazioni ambientali migliori rispetto ad altri prodotti o professionisti [...] è conforme, oltre che all'articolo 3, alle disposizioni seguenti:
 - a-1) **il prodotto o il professionista oggetto dell'asserzione ambientale esplicita comparativa o del marchio ambientale comparativo appartiene allo stesso gruppo di prodotti o allo stesso settore del prodotto o del professionista con cui è raffrontato. Le asserzioni ambientali esplicite comparative o i marchi ambientali comparativi devono riferirsi a prodotti che perseguono una finalità simile o sono simili in termini d'uso o hanno proprietà funzionali simili a quelle dei prodotti con cui sono raffrontati;**
 - a) le informazioni e i dati utilizzati per valutare [...] **le caratteristiche** ambientali [...] dei prodotti o dei professionisti con cui sono raffrontati sono equivalenti e **sono generati o ottenuti con modalità equivalenti** alle informazioni e ai dati utilizzati per valutare **le caratteristiche** ambientali [...] del prodotto o del professionista oggetto dell'asserzione. **Il metodo utilizzato per valutare le caratteristiche ambientali è lo stesso;**
 - b) [...]
 - c) la copertura delle fasi della catena del valore è equivalente per i prodotti e i professionisti raffrontati e le fasi più significative sono sempre prese in considerazione per tutti i prodotti e i professionisti **raffrontati;**
 - d) la copertura **delle caratteristiche** ambientali [...] è equivalente per i prodotti e i professionisti raffrontati e **le caratteristiche** ambientali [...] **oggetto dell'asserzione ambientale sono significative** [...] per tutti i prodotti o [...] i professionisti raffrontati o **per il gruppo di prodotti cui appartengono i prodotti;**

e) le ipotesi utilizzate per il confronto sono stabilite con modalità equivalenti per i prodotti e i professionisti raffrontati.

2. **Le asserzioni ambientali comparative non riguardano un miglioramento delle [...] caratteristiche ambientali del prodotto oggetto dell'asserzione rispetto alle [...] caratteristiche ambientali di un altro prodotto dello stesso professionista, di un professionista concorrente che non è più attivo sul mercato o di un professionista che non vende più ai consumatori, a meno che non si basino su prove che dimostrino che il miglioramento è significativo e realizzato negli ultimi cinque anni. [...] In tali casi,** l'attestazione dell'asserzione **ambientale esplicita o del marchio ambientale** spiega in che modo tale miglioramento incide su altre **caratteristiche** [...] ambientali rilevanti del prodotto oggetto dell'asserzione e indica chiaramente l'anno di riferimento per il raffronto.
3. [...]

Articolo 4 bis

[...]

Articolo 5

[...] *Comunicazione di asserzioni ambientali esplicite e di marchi ambientali*

1. Gli Stati membri provvedono affinché [...] **i professionisti e i titolari dei sistemi di etichettatura ambientale** [...] siano tenuti a comunicare **ai consumatori qualsiasi** asserzione ambientale esplicita **o marchio ambientale in modo chiaro e comprensibile e** conformemente alle prescrizioni di cui al presente articolo **e, se del caso, all'articolo [...]** 6.

2. Le asserzioni ambientali esplicite e i **marchi ambientali** [...] riguardano solo le **caratteristiche ambientali** [...] **identificate come significative per il prodotto o il professionista interessato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) o d), e** [...] attestate conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4 [...].
3. Qualora riguardi un prodotto finale e l'uso rientri tra le fasi del ciclo di vita più rilevanti del prodotto, l'asserzione ambientale esplicita **o il marchio ambientale** include **anche** informazioni su come il consumatore dovrebbe utilizzare il prodotto al fine di conseguire le prestazioni ambientali attese. [...]
4. [...]
5. [...]
6. [...]
- 6 bis.** [...]
- Per le asserzioni ambientali esplicite basate sull'uso di [...] crediti di carbonio, nella [...] sintesi della valutazione dell'attestazione di cui al paragrafo 6 quinquies i professionisti indicano che l'asserzione è basata sull'uso di crediti di carbonio e spiegano se l'asserzione ambientale esplicita riguarda riduzioni delle emissioni e/o assorbimenti di carbonio, nonché se riguarda un'asserzione di contributo o un'asserzione di compensazione [...]. Se un marchio ambientale si basa sull'uso di crediti di carbonio, tali informazioni sono fornite nella sintesi della valutazione di cui al paragrafo 6 septies.**

6 ter. [...] Se l'asserzione ambientale esplicita o il marchio ambientale riguarda le prestazioni ambientali future di un prodotto o di un professionista, il professionista include nella sintesi della valutazione dell'attestazione di cui al [...] paragrafo 6 quinquies o nella sintesi della valutazione dell'attestazione di cui al [...] paragrafo 6 septies i dettagli del piano di attuazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2005/29/CE.

[...]

6 quater. Quando comunica un'asserzione ambientale esplicita basata su un indicatore o un punteggio aggregato degli impatti ambientali o quando esibisce un marchio ambientale aggregato, tale indicatore o punteggio aggregato è comunicato ai consumatori in modo trasparente e comprensibile. Le informazioni sugli intervalli e sulle classi o sui livelli disponibili nonché sulla classe o sul livello pertinente sono fornite unitamente all'asserzione ambientale esplicita o al marchio ambientale aggregato.

6 quinquies. Il professionista fornisce gratuitamente [...] una sintesi della valutazione dell'attestazione effettuata a norma dell'articolo 3 o, se del caso, dell'articolo 3 bis, [...] insieme all'asserzione, in forma fisica o in formato digitale, tramite un vettore di dati o un link o quando l'asserzione ambientale esplicita è effettuata nei locali del professionista [...]. Tale sintesi è presentata ai consumatori in modo chiaro e facilmente comprensibile, in una lingua stabilita dallo Stato membro in cui è formulata l'asserzione, indica le caratteristiche ambientali [...] oggetto dell'asserzione e, se del caso, comprende il certificato di conformità di cui all'articolo 10 relativo all'attestazione dell'asserzione nonché i recapiti, esclusi i dati personali, del verificatore che lo ha redatto. [...]

- 6 sexies.** [...] Quando i professionisti esibiscono un marchio ambientale, [...] il sito web del sistema di etichettatura ambientale è reso accessibile [...] tramite un vettore di dati o un link insieme al marchio ambientale.
[...]
- 6 septies.** I titolari dei sistemi di etichettatura ambientale forniscono sul loro sito web una sintesi della valutazione dell'attestazione del marchio ambientale effettuata a norma dell'articolo 3. Tale sintesi è presentata in modo chiaro e facilmente comprensibile ai consumatori. Indica le caratteristiche ambientali oggetto del marchio. Comprende il certificato di conformità del sistema di etichettatura ambientale e il corrispondente marchio di cui all'articolo 10 nonché i recapiti, esclusi i dati personali, del verificatore che ha redatto il certificato di conformità e, se del caso, il documento di approvazione del sistema di etichettatura ambientale.
- 7.** Ulteriori informazioni relative all'attestazione e al rispetto degli obblighi del professionista o del titolare del sistema di etichettatura ambientale sono fornite in formato digitale su richiesta dei consumatori, delle autorità pubbliche o di altre parti aventi un interesse legittimo nella tutela degli interessi dei consumatori, come previsto dal diritto dell'UE. Dette informazioni comprendono [...] i seguenti elementi:
- i.** le norme dell'Unione o internazionali applicabili, se del caso;
 - ii.** gli studi o i calcoli sottostanti utilizzati per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali [...] oggetto dell'asserzione ambientale esplicita o del marchio ambientale, senza ometterne i risultati, e spiegazioni circa la loro portata, ipotesi e limiti, a meno che le informazioni non siano un segreto commerciale in linea con l'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2016/943⁴⁷.

⁴⁷ Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (Testo rilevante ai fini del SEE).

8. Per i prodotti contemplati dal regolamento .../... [regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] o da altre normative dell'Unione che richiedono un passaporto digitale del prodotto, le informazioni di cui all'articolo 5 [...] sono incluse in tale passaporto del prodotto. [...]
- In ogni caso, il vettore di dati o il link è chiaramente visibile accanto all'asserzione. Inoltre, i vettori di dati e i link tra il prodotto fisico e la rappresentazione digitale figurano conformemente a norme armonizzate sul passaporto digitale del prodotto, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
9. [...]
10. Qualora l'attestazione di determinate **caratteristiche** ambientali [...] sia soggetta alle norme stabilite negli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e c), la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare le disposizioni per la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite **o di marchi ambientali** previste **al presente articolo**, precisando ulteriormente le informazioni che possono o devono essere comunicate in merito a tali **caratteristiche** ambientali [...], in modo da garantire che i consumatori non siano indotti in errore.

Articolo 5 bis

[...]

Articolo 5 ter

[...]

Articolo 6

Comunicazione di asserzioni ambientali esplicite comparative e di marchi ambientali comparativi

[...]

Insieme alle informazioni sui prodotti o sui professionisti raffrontati, nella sintesi della valutazione dell'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite di cui all'articolo 5, paragrafo 6 quinquies, o nella sintesi della valutazione dell'attestazione dei marchi ambientali di cui all'articolo 5, paragrafo 6 septies [...], sono incluse anche le seguenti informazioni:

- 1) le informazioni e i dati utilizzati per valutare le caratteristiche ambientali [...] dei prodotti o dei professionisti a raffronto, compreso il modo in cui sono stati generati o ottenuti;**
- 2) la metodologia utilizzata per valutare e raffrontare i prodotti o i professionisti, compresa una giustificazione motivata della loro comparabilità;**
- 3) l'anno di riferimento per il raffronto.**

[...]

Articolo 7

[...]

Prescrizioni per i marchi ambientali e i sistemi di etichettatura ambientale

1. [...]

1 bis. [...]

1 bis. I titolari dei sistemi di etichettatura ambientale presentano il proprio sistema di etichettatura ambientale e il corrispondente marchio ambientale ai fini della verifica a norma dell'articolo 10. I professionisti cui è stato assegnato, mediante un sistema di etichettatura ambientale conforme, un marchio ambientale per i loro prodotti o la loro organizzazione possono esibire [...] tale marchio ambientale senza doversi sottoporre alla procedura di verifica di cui [...] all'articolo 10.

1 ter. In deroga al precedente comma e fatto salvo il paragrafo 6 bis del presente articolo, gli Stati membri possono decidere di esentare i sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale istituiti da autorità pubbliche [...] dalla verifica a norma dell'articolo 10, purché siano sottoposti a procedure equivalenti tese a verificare che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

Dette procedure garantiscono che la verifica sia svolta dall'organismo nazionale di accreditamento definito all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008 o da un organo pubblico indipendente dall'organo che istituisce il sistema di etichettatura ambientale associato al marchio ambientale, che operi con il massimo livello di integrità professionale, con imparzialità e con la competenza tecnica richiesta.

Le autorità pubbliche informano la Commissione in merito a tali sistemi di etichettatura ambientale.

2. **Un marchio ambientale si basa su un sistema di etichettatura ambientale.** [...] Un sistema di etichettatura ambientale soddisfa le seguenti prescrizioni:

- a) le informazioni sulla titolarità e sugli organi decisionali del sistema di etichettatura ambientale sono trasparenti, accessibili gratuitamente, di facile comprensione e sufficientemente dettagliate;
- b) le informazioni sugli obiettivi del sistema di etichettatura ambientale e sulle prescrizioni e procedure per monitorare la conformità dei sistemi di etichettatura ambientale sono trasparenti, accessibili gratuitamente, di facile comprensione e sufficientemente dettagliate;
- c) le condizioni per aderire ai sistemi di etichettatura ambientale sono proporzionate alle dimensioni e al fatturato delle imprese così da non escludere le piccole e medie imprese;
- d) le prescrizioni per il sistema di etichettatura ambientale sono state elaborate **dal titolare del sistema di etichettatura ambientale in consultazione con gli esperti e i portatori di interessi pertinenti** in grado di garantirne la solidità scientifica e [...] la rilevanza dal punto di vista della società;
- e) il sistema di etichettatura ambientale dispone di un meccanismo di risoluzione dei reclami e delle controversie;
- f) [...]

3. Dal [OP: *inserire la data di [...] **applicazione della presente direttiva***] [...] i nuovi sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale [...] istituiti dalle autorità pubbliche degli Stati membri **sono soggetti all'approvazione della Commissione prima dell'immissione nel mercato dell'Unione al fine di garantire che tali sistemi di etichettatura ambientale [...] forniscano un valore aggiunto quale definito negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo, rispetto ai sistemi di etichettatura ambientale esistenti a livello dell'Unione, nazionale o regionale, e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.** [...] I sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale istituiti dalle autorità pubbliche degli Stati membri prima di tale data possono continuare a rilasciare i marchi ambientali nel mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

[...]

4. Dal [OP: *inserire la data di [...] **applicazione della presente direttiva***] eventuali nuovi sistemi di etichettatura ambientale istituiti da autorità pubbliche di paesi terzi che assegnano marchi ambientali da utilizzare sul mercato dell'Unione sono soggetti all'approvazione della Commissione prima dell'immissione nel mercato dell'Unione al fine di garantire che **tali sistemi di etichettatura ambientale [...] forniscano un valore aggiunto quale definito negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo [...], rispetto ai sistemi di etichettatura ambientale esistenti a livello dell'Unione, nazionale o regionale [...], e** soddisfino le prescrizioni della presente direttiva. I sistemi di etichettatura ambientale istituiti prima di tale data da autorità pubbliche di paesi terzi possono continuare a rilasciare i marchi ambientali da utilizzare sul mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati dopo il [OP: *inserire la data di [...] **applicazione della presente direttiva***] siano approvati solo se offrono un valore aggiunto **quale definito negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo [...], rispetto ai sistemi di etichettatura ambientale esistenti a livello dell'Unione, nazionale o regionale, [...]** e soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

I sistemi istituiti da operatori privati nell'Unione e nei paesi terzi sono soggetti alla procedura di approvazione di nuovi sistemi di etichettatura ambientale.

Gli Stati membri notificano alla Commissione l'approvazione di nuovi sistemi privati.

I sistemi di etichettatura ambientale istituiti da operatori privati nell'Unione e nei paesi terzi prima della data di applicazione possono continuare a rilasciare i marchi ambientali da utilizzare sul mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente direttiva.

6. Per ottenere le approvazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, **i titolari** [...] di nuovi sistemi di etichettatura ambientale forniscono documenti giustificativi indicanti quanto segue:
- a) la logica alla base dello sviluppo del regime;
 - b) l'ambito di applicazione proposto per il regime;
 - c) elementi a dimostrazione del fatto che il sistema apporta un valore aggiunto come indicato **ai paragrafi 3, 4, 5 e 8** [...];
 - d) una proposta di progetto di criteri e la metodologia utilizzata per sviluppare e assegnare il marchio ambientale unitamente agli impatti previsti sul mercato;
 - e) una descrizione dettagliata della titolarità e degli organi decisionali del sistema di etichettatura ambientale.

I documenti di cui al primo comma sono presentati alla Commissione nel caso dei sistemi di cui **ai paragrafi 3 e 4** o alle autorità degli Stati membri nel caso dei sistemi di cui al paragrafo 5 [...].

- 6 bis. I sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale EN ISO 14024 di tipo I riconosciuti ufficialmente negli Stati membri sono esentati dalla verifica a norma dell'articolo 10 purché soddisfino [...] le prescrizioni della presente direttiva. Gli Stati membri istituiscono procedure per il riconoscimento ufficiale di tali sistemi e [...] informano la Commissione dei sistemi di etichettatura ambientale EN ISO 14024 di tipo I riconosciuti ufficialmente [...] che possono beneficiare di tale esenzione. Gli Stati membri informano la Commissione qualora tali sistemi non siano più riconosciuti sulla base dei criteri di cui sopra.**

I professionisti cui è stato assegnato un marchio di qualità ecologica EN ISO 14024 di tipo I riconosciuto ufficialmente, che generano un'asserzione ambientale esplicita relativa alle caratteristiche ambientali certificate da tale marchio ambientale, sono esentati dalla valutazione a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 2.

7. La Commissione pubblica e mantiene aggiornato un elenco dei **marchi di qualità ecologica nazionali o regionali EN ISO 14024 di tipo I** riconosciuti ufficialmente **che sono stati [...]** comunicati alla Commissione dagli Stati membri a norma del paragrafo 6 bis, e di altri marchi ambientali che possono essere utilizzati sul mercato dell'Unione [...] a decorrere dal [OP: *inserire la data di recepimento della presente direttiva*] a norma dei paragrafi 3, 4 e 5.
8. Al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione, **entro il ... [18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva]** la Commissione adotta atti di esecuzione per:
 - a) stabilire prescrizioni dettagliate per l'approvazione dei sistemi di etichettatura ambientale secondo i criteri di cui ai paragrafi 3, 4 e 5, **in particolare per quanto riguarda le modalità di valutazione del valore aggiunto. La valutazione del valore aggiunto tiene conto dei seguenti criteri:**
 1. **l'ambizione ambientale del sistema di etichettatura ambientale;**
 2. **la copertura delle caratteristiche ambientali [...] del marchio ambientale [...];**
 3. **i gruppi o i settori di prodotti contemplati dal sistema di etichettatura;**
 4. **la capacità di sostenere la transizione verde delle PMI; oppure**
 5. **[...] il mercato geografico in cui opera il sistema di etichettatura ambientale;**
 - b) precisare ulteriormente il formato e il contenuto dei documenti giustificativi di cui al paragrafo 6;

- c) stabilire norme dettagliate sulla procedura di approvazione di cui **ai paragrafi 3, 4 e 5.**

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, **paragrafo 2.**

Articolo 9

Riesame dell'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite e dei marchi ambientali

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni utilizzate per l'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite siano riesaminate e aggiornate **di conseguenza dal professionista [...]** che **genera l'asserzione ambientale esplicita** se si verificano circostanze che possono incidere sull'esattezza di un'asserzione, e in ogni caso entro cinque anni dalla data [...] **di rilascio del certificato di conformità** di cui all'articolo 10, paragrafo 6, **o, se del caso, dalla data in cui la documentazione tecnica specifica di cui all'articolo 3 bis è messa a disposizione delle autorità competenti [...].** Nell'ambito del riesame, il professionista rivede le informazioni di base utilizzate per garantire che le prescrizioni degli articoli 3 e 4 **e, se del caso, dell'articolo 3 bis,** siano pienamente rispettate.

Le informazioni utilizzate per l'attestazione dei marchi ambientali espliciti sono riesaminate e aggiornate dai titolari dei sistemi di etichettatura ambientale se si verificano circostanze che possono incidere sull'esattezza di un marchio ambientale, e in ogni caso entro cinque anni dalla data di rilascio del certificato di conformità di cui all'articolo 10, paragrafo 6. Nell'ambito del riesame, il titolare del sistema di etichettatura ambientale rivede le informazioni di base utilizzate per garantire che le prescrizioni degli articoli 3 e 4 siano pienamente rispettate.

L'attestazione aggiornata dell'asserzione ambientale esplicita o del marchio ambientale è soggetta a verifica a norma dell'articolo 10. Se un'asserzione ambientale esplicita rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 bis, il professionista che la genera aggiorna la documentazione tecnica specifica con l'attestazione aggiornata.

[...]

Articolo 10

Verifica [...] dell'attestazione [...] delle asserzioni ambientali esplicite, dei marchi ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale

1. Gli Stati membri stabiliscono procedure per **verificare** [...] le asserzioni ambientali esplicite in relazione alle disposizioni degli articoli 3 e 4 [...].
2. Gli Stati membri stabiliscono procedure per verificare la conformità dei sistemi di etichettatura ambientale **e dei corrispondenti marchi ambientali** alle prescrizioni **degli articoli 3, 4 e 8**.
3. [...]
4. **Fatto salvo l'articolo 8, paragrafi 1 ter e 6 bis, la** verifica [...] è effettuata da un verificatore che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 11, conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, prima che l'asserzione ambientale **esplicita** sia [...] **generata dal professionista** o che il **sistema di etichettatura ambientale e il corrispondente marchio ambientale** [...] **siano resi pubblici dal titolare del sistema di etichettatura ambientale**.
5. Ai fini della verifica, il verificatore tiene conto della natura e del contenuto dell'asserzione ambientale esplicita **o del sistema di etichettatura ambientale e del corrispondente marchio ambientale**.
6. Al termine della verifica, **e qualora sia stata dimostrata la conformità di un'asserzione ambientale esplicita o di un sistema di etichettatura ambientale e del corrispondente marchio ambientale alle prescrizioni della presente direttiva**, il verificatore redige [...] un certificato di conformità attestante che l'asserzione ambientale esplicita o **il sistema di etichettatura ambientale e il corrispondente marchio ambientale** sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva. **Fatto salvo l'articolo 9, il certificato di conformità è valido per un periodo massimo di cinque anni [...]**.
7. Il certificato di conformità è riconosciuto dalle autorità competenti responsabili dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva. [...]

7 bis. I verificatori trasmettono e comunicano:

- a) i certificati di conformità di cui al paragrafo 6 con un periodo di validità massimo di cinque anni,**
- b) i certificati di conformità rilasciati a seguito del riesame dell'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite di cui all'articolo 9,**
- c) la revoca dei certificati di conformità, o altri aggiornamenti degli stessi, anche a seguito di una decisione delle autorità competenti di cui all'articolo 15, paragrafo 3 ter,**

alle autorità nazionali competenti, utilizzando un formulario tipo multilingue dell'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 (IMI).

In base ai certificati di conformità presentati all'IMI, la Commissione pubblica l'elenco aggiornato dei certificati di conformità sullo sportello digitale unico.

7 ter. L'interfaccia pubblica connessa all'IMI offre in particolare le funzionalità tecniche necessarie per consentire ai verificatori di gestire il loro accesso e la loro attività nell'interfaccia e di effettuare le azioni relative alla comunicazione e gestione dei certificati di conformità nonché eventuali modifiche degli stessi, quali la registrazione, la presentazione e l'aggiornamento.

L'interfaccia pubblica consente inoltre la cancellazione di tutti i dati in essa conservati, compresi i conti dei verificatori, quando tali dati non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati.

7 quater. Tutte le informazioni contenenti dati personali registrati o scambiati tramite l'IMI o l'interfaccia pubblica connessa all'IMI sono trattate nell'IMI conformemente agli articoli da 14 a 17 del regolamento (UE) n. 1024/2012.

7 quinquies. Le autorità competenti registrate nell'IMI ai fini della cooperazione per la tutela dei consumatori di cui al regolamento (UE) 2017/2394 dovrebbero avere accesso, nell'ambito del sistema, ai certificati di conformità presentati.

8. Il certificato di conformità non pregiudica la valutazione dell'asserzione ambientale da parte delle autorità o degli organi giurisdizionali nazionali a norma della direttiva 2005/29/CE.
9. **Entro il ... [[...] 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la** Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i dettagli relativi alla forma del certificato di conformità di cui al paragrafo [...] 6 nonché [...] gli strumenti tecnici **e la procedura per rilasciarlo e notificarlo**. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, **paragrafo 2**.

Articolo 11

Verificatore

1. Il verificatore è un organismo [...] di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008⁴⁸ **per le attività di verifica [...] o un [...] verificatore ambientale [...] quale definito all'articolo 2, punto 20, del regolamento (CE) n. 1221/2009. [...]**
- 1 bis. Il verificatore accreditato [...] si conforma alla norma EN ISO/IEC 17029 "Valutazione della conformità – Principi generali e prescrizioni per gli organismi di validazione e verifica".**
2. L'accreditamento comprende, in particolare, la valutazione della conformità alle prescrizioni del paragrafo 3.
3. I verificatori soddisfano le prescrizioni seguenti:
- a) il verificatore è **un organismo terzo** indipendente dal prodotto recante l'asserzione ambientale o dal professionista ad essa associato, **o dal titolare del sistema di etichettatura ambientale associato al marchio ambientale;**

⁴⁸ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

- b) il verificatore, i suoi alti dirigenti e il personale responsabile dello svolgimento delle funzioni di verifica non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o integrità in relazione alle attività di verifica **per le quali sono accreditati**;
- c) il verificatore e il suo personale **operano in modo non discriminatorio** e svolgono le attività di verifica con il massimo livello di integrità professionale e con la competenza tecnica necessaria e sono liberi da qualsiasi pressione o incentivo, in particolare pecuniario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di verifica. **È garantita l'imparzialità dei verificatori, dei loro alti dirigenti e del personale responsabile dello svolgimento delle funzioni di verifica [...]; [...]**.
- d) il verificatore dispone delle competenze, delle attrezzature e delle infrastrutture necessarie per svolgere le attività di verifica per le quali è stato accreditato;
- e) il verificatore dispone di **risorse adeguate, delle capacità tecniche nonché di** sufficiente personale opportunamente qualificato ed esperto **con sufficiente esperienza nell'operare con metodi di valutazione ambientale, come la valutazione del ciclo di vita**, incaricato di svolgere le funzioni di verifica;
- f) il personale di un verificatore è tenuto al segreto professionale per quanto riguarda tutte le informazioni di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle funzioni di verifica;

- g) qualora subappalti compiti specifici connessi alla verifica o ricorra a un'affiliata, il verificatore si assume la piena responsabilità delle funzioni svolte da subappaltatori o affiliate e valuta e monitora le qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e il lavoro da essi svolto. **Solo i compiti che rientrano nell'ambito di accreditamento del verificatore possono essere svolti da subappaltatori o affiliate. I verificatori garantiscono che le attività dei loro subappaltatori o delle loro affiliate non si ripercuotano sulla riservatezza, l'obiettività o l'imparzialità delle loro attività di verifica.**

[...]

- 3 bis. Gli organismi nazionali di accreditamento, gli organismi di abilitazione o le autorità competenti notificano l'accREDITamento o l'abilitazione, la revoca dell'accREDITamento o dell'abilitazione o altri aggiornamenti in relazione all'accREDITamento o all'abilitazione di un verificatore tramite il sistema di informazione del mercato interno ("IMI"). In base alle informazioni notificate nell'IMI, la Commissione pubblica l'elenco aggiornato dei verificatori sullo sportello digitale unico.**

Articolo 12

Microimprese e piccole e medie imprese

La Commissione adotta misure adeguate, tra cui almeno la messa a disposizione di strumenti digitali, ad esempio per il calcolo della valutazione del ciclo di vita, compresi pertinenti inventari di dati, nonché l'adozione di orientamenti e di misure di sensibilizzazione per facilitare l'applicazione della presente direttiva da parte delle [...] PMI, in particolare semplificando e agevolando il processo di applicazione delle prescrizioni per le microimprese. La Commissione consulta gli Stati membri e le organizzazioni rappresentative delle PMI nell'elaborazione degli orientamenti e delle altre misure. La Commissione adotta gli orientamenti di cui al presente comma al più tardi entro ... [48 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].

Gli Stati membri adottano misure adeguate per assistere [...] **le PMI [...], in particolare le microimprese**, nell'applicare le prescrizioni della presente direttiva. Le misure comprendono almeno orientamenti, o meccanismi analoghi, per sensibilizzare in merito alle modalità per conformarsi alle prescrizioni in materia di asserzioni ambientali esplicite **e di uso dei marchi ambientali**. [...]

Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, [...] **tali misure adottate dalla Commissione [...] o [...] dagli Stati membri** possono anche prevedere:

- a) sostegno finanziario;
- a bis) orientamenti sul sostegno finanziario disponibile attraverso i programmi dell'UE esistenti;**
- b) accesso a finanziamenti;
- c) formazione specializzata per i dirigenti e il personale;
- d) assistenza tecnica e organizzativa.

Articolo 13

Designazione delle autorità competenti e meccanismo di coordinamento

1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate dell'applicazione e dell'esecuzione della presente direttiva.
2. **Qualora designino le autorità o gli organi giurisdizionali nazionali responsabili dell'esecuzione della direttiva 2005/29/CE ai fini dell'esecuzione degli articoli 5 e 6, [...]** gli Stati membri possono derogare agli articoli da 14 a 17 della presente direttiva e applicare le norme di esecuzione adottate conformemente agli articoli da 11 a 13 della direttiva 2005/29/CE.
3. Qualora nel loro territorio vi siano più autorità competenti, gli Stati membri garantiscono che le rispettive funzioni di tali autorità siano chiaramente definite e che siano istituiti adeguati meccanismi di comunicazione e coordinamento.
4. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri, **mediante il sistema di informazione del mercato interno**, quali sono le autorità competenti nel proprio territorio e i rispettivi settori di competenza.

Articolo 14

Poteri delle autorità competenti

1. Gli Stati membri conferiscono alle loro autorità competenti i poteri di ispezione ed esecuzione necessari per garantire il rispetto della presente direttiva.

2. I poteri conferiti alle autorità competenti a norma del paragrafo 1 comprendono almeno quanto segue:
- a) il potere di accedere ai documenti, ai dati o alle informazioni pertinenti relativi a una violazione delle prescrizioni della presente direttiva, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal supporto su cui sono memorizzati o dal luogo in cui sono conservati, e il potere di fare o ottenere copie degli stessi;
 - b) il potere di imporre a qualsiasi persona fisica o giuridica di fornire informazioni, dati o documenti pertinenti, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal supporto su cui sono memorizzati o dal luogo in cui sono conservati, al fine di stabilire se si sia verificata o sia in corso una violazione delle prescrizioni della presente direttiva e i dettagli di tale violazione;
 - c) il potere di avviare indagini o procedimenti di propria iniziativa per far cessare o vietare le infrazioni delle prescrizioni della presente direttiva;
 - d) il potere di imporre ai professionisti o **ai titolari di sistemi di etichettatura ambientale** di adottare misure correttive adeguate ed efficaci e di prendere provvedimenti appropriati per porre fine a una violazione della presente direttiva;
 - e) il potere di adottare, se del caso, provvedimenti ingiuntivi in relazione alle violazioni della presente direttiva;
 - f) il potere di imporre sanzioni in caso di violazioni della presente direttiva a norma dell'articolo 17.

3. Ai fini delle loro indagini **a norma della presente direttiva**, le autorità competenti possono utilizzare come prova qualsiasi informazione, documento, risultato, dichiarazione o informazione di altro tipo, a prescindere dal loro formato e dal supporto di memorizzazione.
- 3 bis. L'attuazione e l'esercizio dei poteri di cui al presente articolo sono proporzionati e conformi al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, compresi le garanzie procedurali e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea applicabili. Le misure di indagine e di esecuzione adottate sono adeguate alla natura e al danno complessivo effettivo o potenziale della violazione.**

Articolo 15

Misure di monitoraggio della conformità e misure correttive

1. Le autorità competenti degli Stati membri designate a norma dell'articolo 13 effettuano controlli periodici sul mercato dell'Unione delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale applicati. Le relazioni che [...] **raccogliono** i risultati di tali controlli sono messe a disposizione del pubblico online.
2. Qualora rilevino la violazione di un obbligo stabilito dalla presente direttiva, le autorità competenti di uno Stato membro effettuano una valutazione concernente tutte le disposizioni applicabili stabilite dalla presente direttiva.

3. Qualora, a seguito della valutazione di cui al [...] paragrafo **2**, concludano che l'attestazione [...] dell'asserzione ambientale esplicita [...] non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva e **ritengano necessarie e appropriate misure [...]correttive**, le autorità competenti notificano al professionista [...] che **genera** l'asserzione la non conformità e gli impongono di intraprendere **senza indugio** tutte le azioni correttive del caso [...] per rendere l'asserzione ambientale esplicita [...] conforme alla presente direttiva o per porre fine all'uso dell'asserzione ambientale esplicita non conforme e ai riferimenti alla stessa. **Qualora concludano che un professionista non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui alla presente direttiva e ritengano necessarie e appropriate misure correttive, le autorità competenti notificano al professionista la non conformità e gli impongono di intraprendere senza indugio tutte le azioni correttive del caso per rendere la comunicazione dell'asserzione ambientale esplicita conforme alla presente direttiva. Tali azioni** sono quanto più efficaci e rapide possibile, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di essere ascoltati. [...]

- 3 bis.** Qualora, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 2, concludano che un sistema di etichettatura ambientale e il corrispondente marchio ambientale non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva e ritengano necessarie e appropriate misure [...] correttive, le autorità competenti notificano al titolare del sistema di etichettatura ambientale la non conformità e gli impongono di intraprendere senza indugio tutte le azioni correttive del caso per rendere il sistema di etichettatura ambientale e il corrispondente marchio ambientale conformi alla presente direttiva o per porre fine all'uso del marchio ambientale non conforme e ai riferimenti allo stesso. Tali azioni sono quanto più efficaci e rapide possibile, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto di essere ascoltati. Qualora concludano che un professionista che esibisce un marchio ambientale non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui alla presente direttiva e ritengano necessarie e appropriate misure [...] correttive, le autorità competenti notificano al professionista la non conformità e gli impongono di intraprendere senza indugio tutte le azioni correttive del caso per rendere la comunicazione del marchio ambientale conforme alla presente direttiva. [...]
- 3 ter** Se, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 2, l'autorità competente adotta una decisione secondo cui il certificato di conformità rilasciato a norma dell'articolo 10 deve essere annullato o revocato e il verificatore non interviene in linea con l'articolo 10, paragrafo 7 bis, lettera c), a seguito della notifica di detta decisione, l'autorità competente è autorizzata ad adottare le misure appropriate nell'ambito dell'IMI.
- 3 quater.** Le autorità competenti si assistono reciprocamente nell'esecuzione delle misure di monitoraggio della conformità nel contesto del presente articolo e [...] utilizzano l'IMI a tal fine.

Articolo 16

Gestione dei reclami e accesso alla giustizia

1. Le persone fisiche o giuridiche o le organizzazioni aventi un interesse [...] **sufficiente** ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, **o che fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto**, hanno il diritto di presentare reclami motivati alle autorità competenti qualora ritengano, sulla base di circostanze oggettive, che un professionista non rispetti le disposizioni della presente direttiva.
2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che gli enti o le organizzazioni non governativi che promuovono la salute umana o la tutela dell'ambiente o dei consumatori e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale abbiano un interesse sufficiente.
3. Le autorità competenti valutano il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e, se necessario, adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell'organizzazione, al fine di verificare i reclami. Se la non conformità è confermata, le autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 15.
4. [...]
5. [...]
6. Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.

Articolo 17

Sanzioni

1. Fatti salvi gli obblighi che incombono loro in virtù della direttiva 2008/99/CE⁴⁹, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Nel determinare il tipo e il livello delle sanzioni da irrogare in caso di violazione, le autorità competenti degli Stati membri tengono debitamente conto, **se del caso, dei seguenti criteri non esaustivi e indicativi:**
 - a) natura, gravità, entità e durata della violazione;
 - b) carattere intenzionale o colposo della violazione e qualsiasi azione intrapresa dal professionista **o dal titolare del sistema di etichettatura ambientale** [...] per attenuare il danno subito dai consumatori o porvi rimedio [...];
 - c) **a discrezione dello Stato membro**, la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, quale risulta, ad esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica ritenuta responsabile o dal reddito annuo della persona fisica ritenuta responsabile;
 - d) i benefici economici che i responsabili hanno tratto dalla violazione **nella misura in cui ciò può essere determinato;**
 - e) eventuali precedenti violazioni della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile;
 - f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze specifiche;

⁴⁹ Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

- g) le sanzioni inflitte al professionista **o al titolare del sistema di etichettatura ambientale** [...] per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri in cui informazioni relative alle sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 [...];

3. [...]

Articolo 18

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [*OP: inserire la data di recepimento della presente direttiva*]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 19

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 [...] del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 20

Monitoraggio

1. Gli Stati membri monitorano regolarmente l'applicazione della presente direttiva sulla base di:
 - a) [...]
 - b) [...] una panoramica **dei tipi di** asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale per i quali le autorità competenti hanno chiesto al professionista **o al titolare del sistema di etichettatura ambientale** di adottare misure correttive, a norma dell'articolo 15, o hanno irrogato sanzioni, a norma dell'articolo 17.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 specificano l'asserzione ambientale esplicita o il sistema di etichettatura ambientale, la natura della [...] violazione, la natura e la durata delle azioni correttive e, se del caso, la sanzione irrogata.
3. Gli Stati membri trasmettono **ogni due anni** [...] alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1[...].
4. Sulla base delle informazioni raccolte a norma del paragrafo 3 e delle informazioni messe a disposizione dagli Stati membri a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, e, se necessario, di ulteriori consultazioni con le autorità competenti, l'Agenzia europea dell'ambiente pubblica ogni due anni una relazione contenente una valutazione dell'evoluzione delle asserzioni ambientali esplicite e dei sistemi di etichettatura ambientale in ciascuno Stato membro e per l'Unione nel suo insieme. La relazione consente di operare una distinzione in funzione delle dimensioni del professionista che presenta l'asserzione e della qualità dell'attestazione.

Articolo 21

Valutazione e riesame

1. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dalla data di recepimento della presente direttiva], la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva alla luce degli obiettivi che si prefigge e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 valuta se la presente direttiva ha raggiunto il suo obiettivo, in particolare per quanto riguarda:
 - a) garantire che le asserzioni ambientali esplicite **e i marchi ambientali relativi alle** prestazioni ambientali di un prodotto o di un professionista si basino su informazioni attendibili, comparabili e verificabili;
 - a bis) garantire l'attuazione e l'efficacia della procedura semplificata di cui all'articolo 3 bis;**
 - b) garantire che i sistemi di etichettatura ambientale si basino su sistemi di certificazione e soddisfino le prescrizioni pertinenti dell'articolo 8;
 - c) garantire che i nuovi sistemi [...] di etichettatura ambientale relativi a prodotti o professionisti già coperti da sistemi esistenti siano approvati dagli Stati membri **o dalla Commissione** solo se forniscono un valore aggiunto rispetto **ai sistemi di etichettatura ambientale esistenti a livello dell'Unione, nazionale o regionale;**
 - d) stabilire le norme per la comunicazione di asserzioni ambientali esplicite **e di marchi ambientali** sul mercato dell'Unione ed evitare la duplicazione dei costi al momento della comunicazione di tali asserzioni **o marchi;**
 - e) rafforzare il funzionamento del mercato interno;

e bis) **garantire l'adeguatezza e l'efficacia del sostegno alle PMI, in particolare alle microimprese.**

2 bis. Nel contesto delle relazioni di cui alla direttiva (UE) 2024/825, la Commissione valuta la complementarità e la necessità di una maggiore coerenza tra la direttiva (UE) 2024/825 e la presente direttiva. Alla luce di tale valutazione, la Commissione presenta, nell'ambito del riesame della direttiva (UE) 2024/825, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 27 settembre 2031.

3. Qualora la Commissione lo ritenga opportuno, la relazione di cui al paragrafo 1 è corredata di una proposta normativa di modifica delle pertinenti disposizioni della presente direttiva, anche prendendo in considerazione ulteriori disposizioni riguardanti:

- a) l'accesso a nuove opportunità per l'economia circolare, la bioeconomia e l'economia verde valutando se sia appropriato e fattibile imporre l'uso di **metodi comuni** e, ove opportuno, basati sul ciclo di vita per attestare le asserzioni ambientali **esplicite o i marchi ambientali**;
- b) l'agevolazione della transizione verso un ambiente privo di sostanze tossiche, prendendo in considerazione l'introduzione del divieto di formulare asserzioni ambientali **esplicite o marchi ambientali** per i prodotti **contenenti sostanze [...]** **classificate nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 [...]** **in [...]** **qualsiasi delle seguenti classi di pericolo o categorie di pericolo:**

– cancerogenicità, categorie di pericolo 1 e 2;

– mutagenicità sulle cellule germinali, categorie di pericolo 1 e 2;

– tossicità per la riproduzione, categorie di pericolo 1 e 2;

- *interferente endocrino per la salute umana, categorie di pericolo 1 e 2;*
- *interferente endocrino per l'ambiente, categorie di pericolo 1 e 2;*
- *pericoloso per l'ambiente acquatico nelle categorie pericolo acuto 1 o pericolo cronico 1;*
- *proprietà persistenti, mobili e tossiche o molto persistenti e molto mobili;*
- *proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili;*

salvo a determinate condizioni [...] che saranno elaborate dalla Commissione;

- c) l'ulteriore armonizzazione per quanto riguarda le prescrizioni relative all'attestazione di **taluni tipi di [...]** asserzioni ambientali **esplicite o di marchi ambientali** su aspetti o impatti ambientali quali durabilità, riutilizzabilità, riparabilità, riciclabilità, contenuto riciclato, uso di contenuto naturale (comprese le fibre), sostenibilità o prestazioni ambientali, elementi a base biologica, biodegradabilità, biodiversità, **ivi compreso il ricorso a crediti di biodiversità**, prevenzione e riduzione dei rifiuti.

[...]

Articolo 22

Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 è aggiunto il punto seguente:

"X. [OP: inserire il numero consecutivo successivo] Direttiva (UE) ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite **e dei marchi ambientali** (GU L ... del [...], pag. [...]): articolo 13, paragrafo 3, e articolo 15."

Articolo 23

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2394

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 2017/2394 è aggiunto il punto seguente:

"X. [OP: inserire il numero consecutivo successivo] Direttiva (UE) ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite **e dei marchi ambientali** (GU L ..., data, pag. ...)."

Articolo 24

Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

All'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 è aggiunto il punto seguente:

"X.) [OP: inserire il numero consecutivo successivo] Direttiva (UE) ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite **e dei marchi ambientali** (GU L ..., data, pag. ...)."

Articolo 24 bis

Modifiche al regolamento (UE) n. 2018/1724

Il regolamento (UE) 2018/1724 è così modificato:

- 1) **nell'allegato I, seconda colonna, riga "H. Diritti dei consumatori", è aggiunto il seguente punto:**
"9. Attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali";
- 2) **nell'allegato I, seconda colonna, riga "J. Avvio, gestione e chiusura di un'impresa", è aggiunto il seguente punto:**
"13. Sostenibilità e responsabilità delle imprese".

Articolo 25

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il ... [*OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva*] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Fatto salvo il paragrafo 1 bis, essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [*OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva*].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
- 1 bis. Gli Stati membri applicano l'articolo 3, paragrafi 1, 1 bis, 2 e 6 [...], l'articolo 3 bis, l'articolo 4 [...], l'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 7 e 8 [...], l'articolo 6, l'articolo 9 e l'articolo 10, paragrafo 4, a decorrere dal [*OP: inserire la data corrispondente a 50 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva*] ai professionisti che sono microimprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.**

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 26

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 27

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente / La presidente

Per il Consiglio

Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Asserzioni ambientali: proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite

1.2. Settore/settori interessati

09 - Ambiente e azione per il clima⁵⁰

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

☒ **una nuova azione**

☐ **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁵¹**

☐ **la proroga di un'azione esistente**

☐ **la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

L'obiettivo della presente iniziativa è aumentare il livello di tutela dell'ambiente e contribuire ad accelerare la transizione verde verso un'economia circolare, pulita e climaticamente neutra nell'UE, proteggere i consumatori e le imprese dal greenwashing e consentire ai consumatori di contribuire all'accelerazione della transizione verde prendendo decisioni di acquisto informate sulla base di asserzioni e marchi ambientali credibili, migliorare la certezza del diritto per quanto riguarda le asserzioni ambientali e le condizioni di parità nel mercato interno, stimolare la competitività degli operatori economici che si impegnano per aumentare la sostenibilità ambientale dei loro prodotti e delle loro attività e offrire soluzioni meno onerose per coloro che operano a livello transfrontaliero. Essa integra le modifiche proposte per la direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

1.4.2. Obiettivi specifici

Stabilire norme dell'UE in materia di autodichiarazioni ambientali volontarie, applicabili ai professionisti che operano nell'Unione europea (a eccezione delle microimprese, esenti da alcune disposizioni), relativamente all'attestazione, alla comunicazione e alla verifica delle asserzioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale.

⁵⁰ Per le autodichiarazioni (o asserzioni) ambientali la base giuridica dell'iniziativa è il mercato unico, mentre le risorse di bilancio sono riferite al settore 09 – Ambiente e azione per il clima.

⁵¹ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Il raggiungimento di obiettivi specifici consentirebbe a più operatori del mercato di integrare informazioni ambientali attendibili nel loro processo decisionale (ad esempio le decisioni di acquisto, la scelta dei fornitori o la cooperazione con fornitori e partner commerciali, la progettazione dei prodotti e le decisioni in materia di appalti).

I consumatori troverebbero asserzioni ambientali attendibili sui prodotti che acquistano, che consentirebbero loro di considerare gli aspetti ambientali in modo più sistematico nelle loro decisioni di acquisto.

Ciò determinerebbe una maggiore domanda per prodotti e soluzioni più verdi e dunque la crescita dei mercati verdi. La catena di approvvigionamento si aprirebbe alla possibilità di una maggiore efficienza e migliori prestazioni ambientali. Ciò contribuirebbe poi all'obiettivo generale di creare opportunità per l'economia circolare e verde. L'istituzione di un approccio a livello dell'UE in materia di asserzioni ambientali risponderebbe all'obiettivo generale di rafforzare il funzionamento del mercato interno, in particolare dei mercati verdi.

Un approccio comune dell'UE che risponda all'obiettivo dell'attendibilità, della comparabilità e della verificabilità faciliterebbe il controllo delle asserzioni da parte dei soggetti preposti all'applicazione della normativa, potenziandone ulteriormente l'effetto, e imprimerebbe inoltre ulteriore slancio al miglioramento delle prestazioni ambientali dei prodotti e dei professionisti, contribuendo agli obiettivi del Green Deal europeo.

1.4.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.

1. Attendibilità, comparabilità e verificabilità delle asserzioni ambientali relative ai prodotti e alle imprese: aumento della percentuale di asserzioni ambientali attendibili e conseguente riduzione della percentuale di asserzioni ambientali ingannevoli, monitorati mediante:

o il numero di asserzioni ambientali conformi o meno alle prescrizioni dell'iniziativa sulle autodichiarazioni ambientali;

o l'attuazione effettiva dell'iniziativa sulle autodichiarazioni ambientali;

o la percentuale di autorità nazionali che ritengono che la direttiva abbia facilitato la lotta al greenwashing.

2. Fiducia nelle informazioni di tipo ambientale da parte dei fruitori: maggiore fiducia da parte dei fruitori delle informazioni (consumatori, imprese, investitori, amministrazioni pubbliche e ONG) nelle asserzioni ambientali, monitorata mediante:

o grado di fiducia dei consumatori nelle asserzioni ambientali;

o grado di fiducia dei consumatori nei marchi di sostenibilità;

o grado di fiducia degli altri fruitori delle informazioni (imprese, investitori, amministrazioni pubbliche e ONG) nelle asserzioni ambientali considerate.

3. Miglioramento delle prestazioni ambientali di prodotti e organizzazioni: evoluzione positiva dei valori di riferimento di cui alle regole di categoria relative all'impronta ambientale di prodotto (PEFCR) e risultati del profilo dell'impronta ambientale del prodotto e dell'impronta ambientale dell'organizzazione che mostrano una tendenza verso prodotti e organizzazioni più verdi; riduzione dell'impronta dei consumi dell'UE (in base all'[indicatore dell'impronta dei consumi sviluppato dal JRC](https://eplca.jrc.ec.europa.eu/sustainableConsumption.html), <https://eplca.jrc.ec.europa.eu/sustainableConsumption.html>), relativa a tutti e 16 gli impatti ambientali considerati dai metodi dell'impronta ambientale. Tutto ciò sarà monitorato attraverso gli indicatori seguenti:

o evoluzione dei valori di riferimento delle PEFCR;

o evoluzione dei risultati del profilo dell'impronta ambientale del prodotto e dell'organizzazione nel tempo;

o evoluzione dell'impronta dei consumi nell'UE.

4. Riduzione degli ostacoli ai mercati verdi: riduzione degli ostacoli relativi alla conformità a più metodi e alla fornitura di informazioni ambientali. Tutto ciò sarà monitorato attraverso gli indicatori seguenti:

o percezione delle imprese nel mercato interno dei prodotti verdi.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Necessità nel breve termine

Gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire la direttiva. La presente proposta è intimamente legata alla revisione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, proposta dalla Commissione a marzo 2022, e si prevede che le due direttive possano essere recepite congiuntamente.

Oltre al recepimento delle norme in materia di attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali, gli Stati membri dovranno istituire una procedura intesa a verificare l'attestazione delle asserzioni ambientali relative a prodotti/professionisti immesse sul mercato, nonché dei sistemi di assegnazione dei marchi di qualità ecologica, designare le autorità competenti e istituire un meccanismo di coordinamento.

La proposta prevede che le asserzioni ambientali volontarie siano attestate sulla base di una valutazione che osservi gli obblighi specifici di cui all'articolo 3. Nei casi in cui la Commissione adotti atti delegati che stabiliscono norme basate sul ciclo di vita per specifici gruppi di prodotti o settori, gli operatori economici potranno attestare le asserzioni specifiche sugli impatti ambientali sulla base di tali atti.

A sostegno dell'attuazione della presente direttiva, e subito dopo la sua entrata in vigore, la Commissione adotterà un atto di esecuzione al fine di fornire ulteriori informazioni in merito alla forma del certificato rilasciato dal verificatore delle asserzioni ambientali ai sensi dell'articolo 12.

Necessità attuali

Le autorità competenti saranno tenute a eseguire controlli regolari delle asserzioni ambientali utilizzate nel mercato dell'UE.

Gli Stati membri saranno tenuti a monitorare regolarmente l'applicazione della direttiva sulla base di una panoramica delle asserzioni ambientali notificate alle autorità di contrasto; una panoramica delle asserzioni ambientali nei confronti delle quali le autorità di contrasto hanno richiesto all'organizzazione responsabile di intraprendere azioni correttive e, se del caso, hanno adottato misure di esecuzione. Gli Stati membri trasmetteranno tali informazioni alla Commissione su base annuale.

Cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione effettua una valutazione della stessa alla luce degli obiettivi che persegue e presenta una relazione sui risultati principali e, se del caso, una proposta legislativa di modifica delle disposizioni pertinenti.

Alla Commissione sarà conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, intesi a specificare ulteriormente le prescrizioni in materia di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite. Si tratterà di un processo continuo inteso a sviluppare ulteriori metodi finalizzati a tale attestazione.

Alla Commissione sarà conferito anche il potere di adottare atti delegati e di esecuzione al fine di integrare le prescrizioni in materia di sistemi di etichettatura ambientale in linea con l'articolo 8, paragrafi 8 e 9.

- 1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione, che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

È fondamentale garantire condizioni di parità per gli operatori economici in termini di obblighi da rispettare al momento della formulazione di un'asserzione ambientale, comprese le prescrizioni relative alle informazioni e ai dati da utilizzare, mettendo in atto un insieme comune di norme nel mercato interno dell'UE.

Allo stato attuale, se gli Stati membri dovessero agire individualmente, esiste il rischio elevato di ritrovarsi con molti sistemi diversi in concorrenza tra loro, basati su metodi e approcci diversi e non comparabili, che porterebbero a un mercato interno frammentato, soprattutto per i prodotti transfrontalieri commercializzati nel mercato interno, aumentando il rischio di avere livelli disomogenei di consapevolezza e di informazione sulle prestazioni ambientali dei prodotti e delle organizzazioni in tutta l'UE, nonché costi aggiuntivi per le imprese che effettuano operazioni transfrontaliere (in particolare qualora debbano utilizzare metodi diversi o conformarsi a sistemi di etichettatura diversi).

In assenza di un'azione a livello dell'UE, gli operatori del mercato continueranno a trovarsi di fronte a informazioni ingannevoli sugli aspetti ambientali, mentre gli ostacoli presenti nel mercato interno impedirebbero alle imprese di operare in condizioni equivalenti. Inoltre alcuni aspetti, come lo sviluppo di metodi per corroborare specifiche asserzioni e l'istituzione di relative banche dati, ove necessario, non possono essere realizzati a livello nazionale data la loro portata in termini di prodotti, settori o regioni geografiche interessati.

La definizione di prescrizioni comuni a livello dell'UE apporta un chiaro valore aggiunto, in quanto un mercato interno dell'UE armonizzato e ben funzionante creerebbe condizioni di parità per le imprese che vi operano.

Si prevede che, in seguito all'intervento a livello dell'UE, agli Stati membri non sarà consentito di introdurre unilateralmente misure specifiche e che la direttiva ridurrà il rischio di frammentazione giuridica del mercato unico, con conseguenti risparmi per i governi e il settore privato.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'iniziativa integra le modifiche proposte per la proposta di direttiva sulle pratiche commerciali sleali presentate dalla Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio. Essa si basa sugli insegnamenti tratti dall'attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali e sulla necessità di norme specifiche sull'attestazione delle autodichiarazioni ambientali esplicite, nonché in materia di comunicazione e verifica. L'iniziativa trae inoltre insegnamento dalla proliferazione dei sistemi di assegnazione dei marchi di qualità ecologica. Altri insegnamenti appresi riguardano l'elaborazione dell'Ecolabel UE, dell'EMAS e dei metodi dell'impronta ambientale.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

L'iniziativa rientra nell'ambito del Green Deal europeo, che orienta la strategia di ripresa dell'UE. Il Green Deal riconosce i vantaggi di investire nella nostra sostenibilità competitiva costruendo un'Europa più equa, più verde e più digitale.

L'iniziativa è finanziata a titolo della rubrica 3 (Risorse naturali e ambiente), titolo 9 (Ambiente e azione per il clima) del quadro finanziario pluriennale. Come descritto di seguito, l'attuazione implicherà l'uso di risorse umane aggiuntive, costi nell'ambito del programma LIFE e alcune spese di sostegno per l'AEA. Il corrispondente incremento della sovvenzione dell'AEA sarà compensato dal programma dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE).

Altri settori di intervento potrebbero fornire sostegno alle imprese nell'attuazione degli obblighi di attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali, ad esempio come stabilito negli atti delegati ai sensi dell'articolo 3, in particolare i finanziamenti dell'UE erogati per l'innovazione e gli investimenti destinati alle imprese, in particolare alle PMI. Il Fondo europeo di sviluppo regionale, attraverso la specializzazione intelligente, LIFE e Orizzonte Europa, integra i finanziamenti privati all'innovazione e sostiene l'intero ciclo dell'innovazione allo scopo di proporre soluzioni al mercato. Nel 2022 il programma Europa digitale ha avviato l'azione concertata CIRPASS con l'obiettivo di creare opportunità per i flussi di lavoro innovativi, in particolare per favorire la circolarità del flusso di beni materiali, ma anche di informare i consumatori, definendo un modello di dati di prodotto intersettoriale per il passaporto digitale del prodotto avente un'utilità dimostrata per l'economia circolare.

Il Fondo per l'innovazione è uno dei maggiori programmi di finanziamento a livello mondiale nel campo della dimostrazione di soluzioni e tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio. Nel decennio 2020-2030 erogherà un sostegno di circa 10 miliardi di EUR al fine di portare sul mercato soluzioni industriali volte a decarbonizzare l'Europa e favorirne la transizione verso la neutralità climatica.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Sono state valutate diverse opzioni, tra cui la copertura da parte dei soli servizi ENV combinando l'appalto di servizi per le serie di dati e la possibile cooperazione con altri servizi e agenzie. L'opzione migliore prescelta combina l'appalto di servizi per le serie di dati forniti dalla DG ENV e un contributo all'AEA inteso a sfruttare la competenza del suo personale.

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

☐ Durata limitata

☐ in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

☐ incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

☒ durata illimitata

attuazione con un periodo di avviamento dal 2024 al 2027

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste⁵²

☒ **Gestione diretta** a opera della Commissione

☒ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

☐ a opera delle agenzie esecutive

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri

☒ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;

☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

☐ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

☒ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

☐ a organismi di diritto pubblico;

☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

☐ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

⁵² Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia:

<https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Le iniziative prevedono appalti, accordi amministrativi con il JRC, l'aumento del contributo all'AEA e incidono sulle risorse umane della Commissione. Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

N/A – cfr. sopra.

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

N/A – cfr. sopra.

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

N/A – cfr. sopra.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

N/A – cfr. sopra.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ⁵³	di paesi EFTA ⁵⁴	di paesi candidati e potenziali candidati ⁵⁵	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
3	09 02 02 Economia circolare e qualità della vita	Diss.	SÌ	NO	SÌ	NO
3	09 10 02 Agenzia europea dell'ambiente	Diss.	SÌ	SÌ	NO	NO
7	20 01 02 01 – Retribuzione e indennità	Non diss.	NO	NO	NO	NO
7	20 02 01 03 – Funzionari nazionali temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione	Non diss.	NO	NO	NO	NO
7	20 02 06 02 – Riunioni, gruppi di esperti	Non diss.	NO	NO	NO	NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

N/A

⁵³ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁵⁴ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁵⁵ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	3	Risorse naturali e ambiente
--	---	-----------------------------

DG: ENV			2024	2025	2026	2027 e oltre	TOTALE
○ Stanziamenti operativi							
09 02 02 Economia circolare e qualità della vita	Impegni	(1)	2,540	6,964	5,264	5,214	19,982
	Pagamenti	(2)	2,540	6,964	5,264	5,214	19,982
TOTALE stanziamenti per la DG ENV	Impegni	= (1)	2,540	6,964	5,264	5,214	19,982
	Pagamenti	= (2)	2,540	6,964	5,264	5,214	19,982

L'importo sopra riportato sarà necessario per finanziare le azioni seguenti:

- l'acquisizione di serie di dati secondarie sull'impronta ambientale, che forniscono importanti dati medi sul consumo di risorse e sulle emissioni per processi chiave utili a molte imprese per valutare le proprie catene del valore, l'acquisizione e lo sviluppo di dati per colmare eventuali lacune, i costi di sviluppo di una piattaforma informatica per la banca dati sull'impronta ambientale e la manutenzione della banca dati per il periodo 2026-2027 (10,095 milioni di EUR). L'accesso alle serie di dati sull'impronta ambientale aiuterà le imprese, in particolare le PMI, a rispettare le prescrizioni della direttiva sulle autodichiarazioni ambientali in modo più efficiente sotto il profilo dei costi e meno oneroso. Il facile accesso a dati di alta qualità relativi alle prestazioni ambientali dei prodotti sarà un fattore chiave che consentirà a tutte le imprese, in particolare alle PMI, di attestare le proprie asserzioni ambientali in modo solido, indipendentemente dalla presenza o meno di atti delegati basati sull'articolo 3 della presente proposta sulle asserzioni ambientali. L'accesso alle serie di dati sull'impronta ambientale sosterrà inoltre l'attuazione di altre politiche dell'UE in materia di sostenibilità ambientale e di aiuto ai consumatori nel prendere le giuste decisioni, come la proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili⁵⁶. Il regolamento introduce la possibilità di stabilire degli obblighi di informazione, che possono anche essere collegati alle prescrizioni in materia di etichettatura, e porterà a un miglioramento dei flussi di informazione attraverso i passaporti digitali dei prodotti. Le serie di dati sull'impronta ambientale sosterranno il calcolo e la definizione degli obblighi di informazione e di prestazione, ad esempio relativi all'impronta di carbonio e all'impronta ambientale, come previsto dalla proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, sulla base di una serie armonizzata di dati secondari di alta qualità;
- l'appalto di studi e indagini riguardanti l'uso dei metodi intesi ad attestare le asserzioni da parte dei portatori di interessi e la valutazione della direttiva sulle autodichiarazioni ambientali (0,150 milioni di EUR);
- il JRC svolgerà un ruolo chiave nel sostenere la Commissione per una parte del lavoro tecnico necessario. Si prevede che gli accordi amministrativi rappresenteranno una spesa di circa 1,700 milioni di EUR;
- un'altra spesa importante sarà costituita dal sostegno amministrativo e tecnico per la preparazione degli atti delegati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, intesi a specificare ulteriormente le prescrizioni in materia di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite che stabiliscono norme basate sul ciclo di vita per gruppi di prodotti o settori specifici. Questa linea di bilancio prevede la preparazione di sei atti delegati di questo tipo (6,827 milioni di EUR);
- misure di accompagnamento per aiutare le PMI ad adattarsi alla direttiva, compreso lo sviluppo di strumenti di calcolo basati sui requisiti descritti negli atti delegati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 (1,210 milioni di EUR).

⁵⁶ Disponibile all'indirizzo: https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-ecodesign-sustainable-products-regulation_it.

Agenzia: AEA			2025	2026	2027	TOTALE
Titolo 1: spese per il personale	Impegni	(1a)	0,180	0,367	0,375	0,922
	Pagamenti	(2a)	0,180	0,367	0,375	0,922
Titolo 2: infrastruttura	Impegni	(1b)				
	Pagamenti	(2b)				
Titolo 3: spese operative	Impegni	(1c)	0,095	0,065	0,065	0,225
	Pagamenti	(2c)	0,095	0,065	0,065	0,225
TOTALE stanziamenti per l'AEA	Impegni	=1a+1b+1c	0,275	0,432	0,440	1,147
	Pagamenti	=2a+2b+2c	0,275	0,432	0,440	1,147

Le spese dell'AEA includono il costo di due ETP aggiuntivi (un agente temporaneo e un agente contrattuale), oltre alle spese operative, ai fini del monitoraggio delle asserzioni ambientali immesse sul mercato dell'UE in seguito all'attuazione della direttiva conformemente all'articolo 20, paragrafo 4. L'Agenzia sarà incaricata di effettuare un'analisi dettagliata delle informazioni comunicate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 20, paragrafi da 1 a 3, e di pubblicare relazioni contenenti una valutazione dell'evoluzione delle autodichiarazioni ambientali nell'UE ogni due anni. Tale stima include la maggior parte dei dati utili alla stesura delle relazioni biennali che gli Stati membri sono tenuti a produrre e a comunicare a livello europeo tramite questionari. L'AEA proporrà i questionari in accordo con la DG ENV e li renderà disponibili attraverso uno strumento elettronico standard. Le informazioni comunicate dagli Stati membri consisteranno in una combinazione di statistiche relative alle asserzioni nei rispettivi mercati nazionali e una descrizione qualitativa della natura delle asserzioni false e delle azioni correttive attuate. I compiti del personale, di natura permanente, consisteranno nella comunicazione delle informazioni relative ai paesi e nella produzione della relazione di analisi ogni due anni, oltre che nei compiti di sostegno contestualmente necessari (amministrazione, comunicazione, sviluppo informatico, sostegno alle imprese ecc.).

☐ TOTALE stanziamenti operativi			2024	2025	2026	2027	TOTALE
	Impegni	(4)	2,540	7,239	5,696	5,654	21,129
	Pagamenti	(5)	2,540	7,239	5,696	5,654	21,129
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 3 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4	2,540	7,239	5,696	5,654	21,129

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell'[allegato della scheda finanziaria legislativa https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/legal-framework/internal-rules/Documents/2021-5-legislative-financial-statement-ann-en.docx](https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/legal-framework/internal-rules/Documents/2021-5-legislative-financial-statement-ann-en.docx) (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

		2024	2025	2026	2027 e oltre	TOTALE
DG: ENV						
☐ Risorse umane		0,606	0,606	0,606	0,606	2,424
☐ Altre spese amministrative		0,180	0,180	0,180	0,180	0,720
TOTALE DG ENV	Stanziamenti	0,786	0,786	0,786	0,786	3,144

Attualmente il personale della DG ENV comprende due funzionari ETP (AD) che si occupano di questioni di carattere strategico e due funzionari ETP (AD) che si occupano di questioni metodologiche. Queste figure saranno ancora fondamentali in futuro e si prevede che i compiti loro assegnati saranno i seguenti:

- attività legate all'iniziativa sulle autodichiarazioni ambientali, come il coordinamento strategico, il piano di lavoro dell'iniziativa (incluso, in parte, lo sviluppo di ulteriori prescrizioni relative ad autodichiarazioni specifiche), il coordinamento del team, il monitoraggio e i rapporti con i portatori di interessi. Tali attività necessitano dell'impiego di due funzionari ETP;
- ulteriore sviluppo dei metodi dell'impronta ambientale e di altri metodi intesi ad attestare le autodichiarazioni ambientali ai sensi dell'articolo 3: gestione di gruppi di esperti, gestione della fase di transizione per le PEFCE/OEFCE (compreso il compito aggiuntivo dell'adozione da parte della Commissione europea di parti incorporate in atti delegati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, che specificano ulteriormente le prescrizioni sull'attestazione delle asserzioni ambientali esplicite in futuro). Tali attività necessitano dell'impiego di un funzionario ETP;

- gestione dei dati secondari sull'impronta ambientale: gestione di contratti, controllo dei dati, realizzazione di banche dati, ecc. Tali attività necessitano dell'impiego di un funzionario ETP;

I compiti relativi alla valutazione del ciclo di vita (LCA), come lo sviluppo di metodi e dati, e quelli legati allo sviluppo di metodi e dati intesi ad attestare le autodichiarazioni ambientali generalmente necessitano di una conoscenza specialistica tecnica/scientifica, di un'istruzione scientifica a livello di dottorato e di anni di esperienza nel settore. Non è possibile attrarre questo tipo di personale con condizioni da agente contrattuale. Pertanto tali compiti dovrebbero essere previsti dai ruoli di funzionario che, qualora internamente non fosse disponibile personale specializzato, dovrebbero essere aperti ai posti di agente temporaneo.

La DG ENV necessita dunque di personale aggiuntivo (**tre AD e un END**, secondo la distribuzione delle posizioni riportata di seguito) che dovrà:

- preparare circa 6-7 atti delegati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, che specifichino ulteriormente le prescrizioni in materia di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite (al fine di regolamentare le asserzioni specifiche quali quelle relative alla riparabilità, alla riciclabilità e alla durabilità), o che stabiliscano norme specifiche basate sul ciclo di vita per determinati gruppi di prodotti e settori;
- preparare atti di esecuzione che stabiliscano le procedure pertinenti per l'approvazione di nuovi sistemi privati di etichettatura da parte delle autorità nazionali e il formato del certificato di conformità delle asserzioni e dei sistemi di etichettatura;
- preparare atti delegati che specifichino ulteriormente i criteri di approvazione dei sistemi di etichettatura ambientale di cui all'articolo 8, al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutta l'Unione;
- valutare i sistemi di etichettatura ambientale notificati istituiti dalle autorità pubbliche dei paesi terzi che intendono operare nel mercato dell'Unione e preparare le relative decisioni di approvazione da parte della Commissione al fine di garantire che tali sistemi forniscano un valore aggiunto in termini di ambizione ambientale, copertura degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali, o di un determinato gruppo di prodotti o settore, e che rispettino le prescrizioni della presente direttiva;
- supervisionare gli studi preparatori e di revisione, e altri studi in preparazione degli atti delegati;
- sviluppare e gestire la banca dati dell'impronta ambientale relativa a questa e ad altre politiche, come il regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili, il regolamento sulle batterie o sulla tassonomia.

Inoltre sono presenti due gruppi di esperti coinvolti in questa politica e il budget dovrebbe coprire tre riunioni all'anno per ciascuno di essi.

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,786	0,786	0,786	0,786	3,144
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2024	2025	2026	2027 e oltre	TOTALE
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	3,326	8,025	6,482	6,440	24,273
	Pagamenti	3,326	8,025	6,482	6,440	24,273

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati			Anno N		Anno N+1		Anno N+2		Anno N+3		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)						TOTALE	
	RISULTATI																	
	Tipo ⁵⁷	Costo medio	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	N. totale	Costo totale
↓																		
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ⁵⁸ ...																		

⁵⁷ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

⁵⁸ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici..."

- Risultato																		
- Risultato																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO 2...																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 2																		
TOTALE																		

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi di AEA e Commissione

3.2.3.1. Incidenza prevista sulle risorse umane dell'AEA

☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	2025	2026	2027	TOTALE
--	------	------	------	--------

Agenti temporanei (gradi AD)	0,117	0,240	0,244	0,602
Agenti temporanei (gradi AST)				
Agenti contrattuali	0,063	0,128	0,130	0,320
Esperti nazionali distaccati				

TOTALE	0,180	0,367	0,375	0,922
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Fabbisogno di personale (ETP)

	2025	2026	2027	TOTALE
--	------	------	------	--------

Agenti temporanei (gradi AD)	1	1	1	
Agenti temporanei (gradi AST)				
Agenti contrattuali	1	1	1	
Esperti nazionali distaccati				

TOTALE	2	2	2	
---------------	----------	----------	----------	--

3.2.3.2. Fabbisogno previsto sugli stanziamenti amministrativi della Commissione

3.2.3.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	2024	2025	2026	2027 e oltre	TOTALE
--	------	------	------	--------------	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale					
Risorse umane	0,606	0,606	0,606	0,606	2,424
Altre spese amministrative	0,180	0,180	0,180	0,180	0,720
Totale parziale RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	0,786	0,786	0,786	0,786	3,144

Esclusa la RUBRICA 7 ⁵⁹ del quadro finanziario pluriennale	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Risorse umane					
Altre spese amministrative					
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TOTALE	0,786	0,786	0,786	0,786	3,144
--------	-------	-------	-------	-------	-------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

59

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	2024	2025	2026	2027 e oltre
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	3	3	3	3
20 01 02 03 (delegazioni)				
01 01 01 01 (ricerca indiretta)				
01 01 01 11 (ricerca diretta)				
Altre linee di bilancio (specificare)				
20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)	1	1	1	1
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)				
XX 01 xx yy zz ⁶⁰	- in sede			
	- nelle delegazioni			
01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)				
01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)				
Altre linee di bilancio (specificare)				
TOTALE	4	4	4	4

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Cfr. spiegazione fornita per la rubrica 7 alla sezione 3.2.1.
Personale esterno	Cfr. spiegazione fornita per la rubrica 7 alla sezione 3.2.1.

⁶⁰ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

☒ può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

La dotazione LIFE (linee di bilancio 09.02.02) sarà utilizzata per compensare l'incremento delle sovvenzioni erogate all'AEA;

☐ comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP;

☐ comporta una revisione del QFP.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

☒ non prevede cofinanziamenti da terzi

☐ prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ¹	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

¹ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

☒ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

☐ sulle risorse proprie

☐ su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche ☐

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²						
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).

² Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.